

LXXVIII^a TORNATA

LUNEDÌ 23 GIUGNO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Millo e Baccelli Pietro)	Pag. 2796		
PRESIDENTE	2796		
SIRIANNI, <i>ministro della marina</i>	2797		
Congedi	2796		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			(Discussione):
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia » (484).	2812		« Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930 » (508)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, concernente proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati (526).	2812		ARTOM
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro » (527).	2812		CELESIA, <i>relatore</i>
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero (534).	2813		GRANDI, <i>ministro degli affari esteri</i>
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 490, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 » (538)	2813		« Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito » (524).
« Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna » (539)	2813		LIBERTINI, <i>relatore</i>
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria » (528)	2813		« Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti » (525)
			VALENZANI
			MARGHIERI
			LONGHI
			CACCIANIGA
			DI STEFANO
			SCIALOJA ANTONIO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>
			ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>
			(Presentazione)
			Interrogazione:
			(Annuncio)
			Nell'annuale della battaglia del Piavo
			SALANDRA
			ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>
			PRESIDENTE
			Omaggi
			Relazioni:
			(Presentazione)
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato)

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albertoni per giorni 6; Asinari di Bernezzo per giorni 2; Badoglio per giorni 6; Beneventano per giorni 6; Beria d'Argentine per giorni 6; Berti per giorni 5; Bocconi per giorni 6; Bonardi per giorni 3; Borromeo per giorni 6; Borsalino per giorni 6; Brandolin per giorni 8; Brezzi per giorni 6; Brugi per giorni 6; Capotorto per giorni 6; Casanuova per giorni 7; Casati per giorni 6; Cataldi per giorni 6; Catellani per giorni 6; Cattaneo Giovanni per giorni 6; Cattaneo Riccardo per giorni 6; Cocchia per giorni 6; Contarini per giorni 6; Cornaggia per giorni 5; De Martino per giorni 6; De Michelis per giorni 15; Diena per giorni 10; Di Rovasenda per giorni 6; Durante per giorni 6; Einaudi per giorni 6; Ellero per giorni 6; Facchinetti per giorni 6; Fadda per giorni 6; Falcioni per giorni 6; Fara per giorni 8; Ferraris per giorni 6; Fortunato per giorni 6; Fracassi per giorni 8; Francica Nava per giorni 6; Frassati per giorni 6; Gatti Salvatore per giorni 6; Gavazzi per giorni 6; Ghiglianovich per giorni 6; Giardino per giorni 6; Ginori Conti per giorni 6; Grippo per giorni 6; Grosoli per giorni 10; Indri per giorni 6; Joele per giorni 3; Iago per giorni 6; Loria per giorni 10; Luiggi per giorni 3; Lusignoli per giorni 6; Malagodi per giorni 12; Malfatti per giorni 6; Marani per giorni 6; Marcello per giorni 3; Marciano per giorni 6; Mazzoni per giorni 10; Messedaglia per giorni 2; Nicastro per giorni 3; Novaro per giorni 6; Nuvoloni per giorni 6; Odero per giorni 6; Pagliano per giorni 3; Palumbo per giorni 6; Passerini Angelo per giorni 6; Paulucci di Calboli per giorni 10; Pescarolo per giorni 10; Petitti di Roreto per giorni 15; Pirelli per giorni 6; Poggi Cesare per giorni 10; Poggi Tito per giorni 10; Porro per giorni 15; Pozzo per giorni 6; Quarta per giorni 6; Queirolo per giorni 6; Rebaudengo per giorni 6; Reggio per giorni 3; Resta Pallavicino per giorni 6; Ridola per giorni 6; Rizzetti per giorni 6; Scalini per

giorni 6; Scalori per giorni 1; Schiralli per giorni 6; Segrè Sartorio per giorni 6; Serristori per giorni 10; Sitta per giorni 2; Stoppato per giorni 20; Supino per giorni 6; Tanari per giorni 6; Tassoni per giorni 8; Thaon di Revel per giorni 8; Tiscornia per giorni 8; Tittoni per giorni 6; Treccani per giorni 2; Vaccari per giorni 8; Valvassori Peroni per giorni 10; Viganò per giorni 10; Villa per giorni 6; Vitelli per giorni 12; Wollemborg per giorni 7; Zappi per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazioni

dei senatori Millo Enrico e Baccelli Pietro.

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi; contemporaneamente si alzano senatori e ministri*).

Grave e dolorosa perdita per il Senato e per il Paese è stata la scomparsa dell'ammiraglio Enrico Millo, che apparteneva alla nostra Assemblea dal 1913 e che ci è mancato, dopo lunga malattia, il giorno 14 di questo mese. Il nome di lui resta indelebile nella gloriosa storia della R. Marina. Giovane comandante del « Volturno », in una faticosa campagna nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano, eseguì importanti studi sulle coste, mostrandosi capace di compiere le più ardue missioni militari e diplomatiche. Il senatore De Martino, governatore della Somalia, scrisse di lui, in un rapporto, un giudizio che caratterizzava bene fin da quel tempo la figura di Enrico Millo: « Non conosce le difficoltà se non per superarle ». La guerra italo-turca doveva svelare pienamente il valore del marinaio e dell'uomo di azione. Attivissimo Capo di Stato Maggiore dell'Ispettorato sifuranti, preparò magistralmente una spedizione di torpediniere per il forzamento dei Dardanelli, assumendo di persona il comando della squadrighia, che egli guidò di notte, con eroico ardimento per ben quindici miglia, sotto l'intenso fuoco delle artiglierie costiere, e poi ricondusse intatta al largo, sempre sotto il fuoco nemico: pagina memorabile di intelligente e tranquilla audacia che parve dare già da allora al mondo e alla Nazione stessa la misura delle altissime virtù militari della nostra Marina.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1930

Decorato di medaglia d'oro, promosso contrammiraglio per merito di guerra, Enrico Millo fu successivamente ministro della Marina, sagace e fervoroso artefice della ricostruzione dopo l'impresa di Libia, fino a quando, per lo scoppio della guerra europea, fu destinato a un comando di forze navali, nel quale dovevano riaffermarsi le sue preclare virtù di marinaio e di organizzatore.

Terminato il grande conflitto, gli fu commesso un incarico particolarmente delicato, veramente degno di mettere alla prova l'intelletto e il patriottismo di lui: il governo della Dalmazia. Forse non è ancora possibile apprezzare obiettivamente l'azione politica da lui esercitata nei due anni durante i quali tenne tale ufficio; ma fin da ora possiamo e dobbiamo riconoscere che Millo credette nobilmente nella sua missione, la svolse con generoso e coraggioso entusiasmo, e seppe infine sacrificarla in silenzio a un dovere supremo di obbedienza. Fu il tramonto triste della sua carriera e, insieme, della poesia militante che egli aveva impersonata a Zara. Il Fascismo, salito al potere, ritrovò in lui un fedele e zelante servitore della Nazione, al quale affidò altri notevoli compiti, che Millo non potè serbare a lungo, poichè era ormai stanco e malato del male che ce lo ha tolto. Ma noi non vogliamo ricordarlo quale mestamente lo vedemmo negli ultimi anni, quasi accasciato dalla sofferenza; ricordiamo bensì e onoriamo, con animo commosso, il fiero marinaio, il prode violatore dei Dardanelli, lo strenuo custode della Vittoria italiana in Adriatico.

Mite e serena figura, illuminata solamente di cordialità e di ottimismo, sembrava quella di un altro compianto membro di questa Assemblea, il senatore Pietro **Baccelli**, egli pure rapito negli scorsi giorni all'affetto dei colleghi e degli amici.

Per molti anni capo autorevole e stimato dell'Amministrazione provinciale di Roma, presidente di numerose importanti Opere Pie della Capitale, promotore di nuove notevoli iniziative nel campo dell'assistenza sociale, prodigando in ogni aspetto della sua attività tesori di bontà amorevole, di zelo benefico, di sana esperienza amministrativa, Pietro Baccelli fu altresì uomo

di fede inflessibile, tenace e ardente nella lotta per le sue idee.

Non attese che, fra chi mirava a distruggere la Patria e chi insorgeva a salvarla, le sorti fossero decise, per decidersi egli stesso. Fu col Fascismo prima che il Fascismo vincessesse; e dopo sempre, anche e più, nelle ore difficili, in prima linea, con giovanile sorridente baldanza.

Alla Sua chiara memoria il Senato si inchina con affettuoso rimpianto.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *ministro della Marina*. S. E. il Presidente ha ricordato e commemorato Enrico Millo, esaltandone con alte e nobili parole, le imprese, le virtù.

Nella notte del 19 luglio del 1912, or ora ricordata, quando la squadriglia di siluranti della quale egli aveva assunto volontariamente il comando, defilava, diretta per i Dardanelli, lungo il bordo dell'incrociatore di scorta, la voce ieratica del comandante di questa nave rompeva il silenzio siderale della notte. « Millo, quello che fate è cosa santa. La patria vi guarda e vi benedice ». In quell'istante innanzi all'intrepido e generoso marinaio non vi erano i proiettori di Qum Kales e di Sed-Ul-Baar, ma passava certo innanzi ai suoi occhi l'immagine ed il profilo della sua terra.

Medaglia, d'oro. Ammiraglio, poi Ministro.

Venne la grande guerra. Comandante degli esploratori e cacciatorpedinieri del Basso Adriatico. Percorse per mesi e mesi da padrone i canali della Dalmazia Meridionale, entrò in ancoraggio. Poi sbarcò.

Forse era fatto per altri tempi ed altra guerra.

Sagomato, forgiato alla Ferragut, alla Lamba Doria, era nato per l'azione impetuosa ed irrompente.

Imbarca nuovamente.

Comandante la Divisione navi da battaglia, poi comandante di due Divisioni dislocate a Vallona. Di un ancoraggio, di una rada, fece una base ed una fortezza. La base con mezzi di fortuna. La fortezza era solamente negli

animi che aveva creati con la sua indomabile volontà.

Sbarcò una seconda volta. Poi fu in Dalmazia.

Quante sofferenze! Diede allora prova di una alta civica virtù, quella di sapere patire silenziosamente per la sua Patria.

Onorevoli Senatori! Il Marinaio si è spento, ma il breve nome, e la gagliarda figura, rimarrà vivente.

A nome della Marina, a nome del Governo, che non scorda le opere, le imprese, le virtù, Lo ringrazio e invio alla sua anima intrepida e generosa un maschio e virile saluto.

Il nostro Presidente ha commemorato e ricordato ancora il senatore Pietro Baccelli. Mi associo, a nome del Governo, alle nobili ed alte parole dal Presidente pronunciate.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Presidenza.

LIBERTINI, segretario, legge:

Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia: *La rilevazione statistica del mercato edilizio.*

Enrico Parisi:

1° *L'abolizione del dazio consumo e l'imposta di consumo sui materiali da costruzione.*

2° *L'edilizia in Italia.*

Luigi Pignatelli della Leonessa: *La revisione generale dei redditi edilizi.*

Camis Mario: *Automatismo e volontà.*

Brunatti Filippo: *Irene d'Arco* (Romanzo storico).

Mazzei Jacopo: *I progetti di unione doganale europea e l'Italia.*

Pietro Sella: *Statuto di Rocca de' Baldi dell'anno 1448 pubblicato da Mons. Marco Vattasso con indice e glossario di Pietro Sella.*

Penazzo Francesco: *La concezione fascista del fallimento.*

Senatore Lustig: *La guerra aerochimica e la popolazione civile.*

Senatore Novelli: *Borasio L., Il vercellese: studi e ricerche sui terreni e sulle acque d'irrigazione.*

Università Cattolica del Sacro Cuore:

1° **Gropallo Enrico:** *Contributi alla teoria generale della prescrizione.*

2° **Masnovi Amato:** *Da Guglielmo d'Avvergne a san Tomaso d'Aquino. Vol. 1.*

Prof. Casabianca Alessio: *Catasto razionale* (Studio).

Senatore Salata: *Camillo De Franceschi, poesia e storia dell'alta Val d'Arso* (Discorso).

Banco di Sicilia: *Notizie sulla economia siciliana. Anno 1928-VII.*

Senatore Brondi:

1° *L'Unione internazionale di assistenza e la Società delle Nazioni.*

2° *L'Unione internazionale di soccorso.*

Toni Piero: *La Repubblica Veneta e l'Istmo di Suez.*

Senatore Cian: *Femminismo patriottico del Risorgimento.*

Senatore Croce: *Filippo di Fiandra conte di Chieti e di Lor.*

Contessa G. Anguissola-Calciati: C. Calciati: e L. Bracciani: *Nel paese dei Cunama* (Missione Corni-Calciati-Bracciani).

Avv. Giuseppe Leonida Capobianco: *Paolo Boselli e la sua opera.*

Istituto di studi romani: *Mostra di Roma secentesca* (Catalogo illustrato).

Senatore Libertini: *Spadaro Francesco, Caltagirone, città gratissima.*

Tomassini Francesco: *Le colonie pisane di Affrica.*

Morgagni Manlio: *L'Agenzia Stefani nella vita nazionale.*

On. Ferretti Lando: *Esempi e idee per l'italiano nuovo.*

Sileno Fabbri, Preside della provincia di Milano: *L'opera dell'amministrazione nel 1929.*

Galante Domenico: *Rassegna di legislazione italiana* (anni 1926-27 e 1928).

Istituto nazionale per l'esportazione: *Il Marocco. Sviluppo economico e relazioni commerciali con l'Italia.*

Luigi Trompeo: *F. de Martens, Recueil de traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, publié d'ordre du Ministère des affaires étrangères (1648-1878).*

Senatore E. Maury di Morancez: *Sul bonificamento del basso bacino del Carapelle. Rendiconto tecnico-amministrativo.*

Senatore Tito Poggi: *Leone Maury, Un grande benemerito dell'agricoltura meridionale.*

Ing. Carlo Brés: *Giuseppe Brés, Annibale Grimaldi conte di Boglio e notizie sulla famiglia Badat, di Nizza Marittima.*

Ida Mazzoni: *I moti di Torino per la Convenzione del 15 settembre 1864.*

Rivista «Corsica» di Parigi: *Giordano d'Orezza e Saverio di Cina: Corsica! Isola sviata...*

Araldo di Crollalanza: *La politica dei lavori pubblici in regime fascista.* (Discorsi pronunciati alla Camera dei deputati e al Senato del Regno).

Andrea Menchetti: *Storia di un comune rurale della Marca anconetana (Montalboddo, oggi Ostra).*

Antonio Traversa: *Rassegna completa di legislazione inglese (anni 1927-28).*

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

LIBERTINI segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Edizione Nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi (546).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, recante modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchi delle ruote rivestiti di gomme piene (547).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo (548).

Concessione di esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa di lotto alla lotteria nazionale concessa alla Federazione Nazionale fra

le Società e Scuole di pubblica assistenza e soccorso, ente morale, con sede in Firenze (550).

Convalidazione dei Regi decreti 1º maggio 1930, nn. 597 e 621, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 (551).

Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 (552).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati (553).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani (554).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca (555).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro:

Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti (557).

Dal Capo del Governo, ministro dell'interno:

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) (563).

Dal ministro delle colonie:

Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale (556).

Dal ministro della giustizia e degli affari di culto:

Migliorie nelle locazioni di fondi rustici (558).

Dal ministro delle finanze:

Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel comune di Grosseto (564).

Dal ministro della guerra:

Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato (549).

Dal ministro dell'educazione nazionale:

Passaggio di insegnanti delle ex scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e Magistrali (559).

Dal ministro dei lavori pubblici:

Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza (561).

Dal ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Definizione delle controversie in materia di Usi Civici (544).

Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria (560).

Dal ministro delle corporazioni:

Proroga del Consorzio zolfifero siciliano (545).

Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato (562).

Dal ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, recante norme per la iscrizione nelle matricole della gente di mare (565).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

Nuovo stanziamento di fondi per il prolungamento nell'Italia meridionale della rete telefonica in cavi sotterranei (542). — Relatore Mayer.

Convalidazione dei Regi decreti 1° maggio 1930, nn. 597 e 621, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 (551) — Relatore Mayer.

Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 (552) — Relatore Mayer.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 490, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 (538) — Relatore Mayer.

Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna (539) — Relatore Mayer.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero (534) — Relatore Cian.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia (484) — Relatore Di Frasso.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria (528). — Relatore Alfredo Dallolio.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 522, che abolisce, per gli impiegati privati di Fiume, il limite di retribuzione annua agli effetti dell'assicurazione obbligatoria di malattia (530) — Relatore Marchiafava.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, concernente gli onorari dei notari per gli atti di fusione di società (535) — Relatore Bonicelli.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, che stabilisce

nuove disposizioni per il commercio dell'es-senza di bergamotto (516) — Relatore Treccani.

Dagli Uffici centrali:

Approvazione del trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930 (508) — Relatore Celesia.

Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito (524) — Relatore Libertini.

Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini (445) — Relatore Credaro.

Dalla Commissione di contabilità interna:

Relazione sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 — Relatore Berio.

Relazione sul bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 — Relatore Berio.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930 » (N. 508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Roberto di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario, legge lo stampato N. 508.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Artom.

ARTOM. Ho chiesto la parola per portare il mio contributo di modesta, ma fervida approvazione a codesto atto di pace che io chiamo grande per le ragioni che dirò brevemente in seguito e che avrà certo l'unanimità dei vostri suffragi.

L'Austria, come e più degli altri Stati sorti dalla scomparsa dell'antico Impero, ha sof-

ferto nei primi anni del suo sviluppo del peso del passato e dei postumi della grande guerra combattuta. E ha avuto perciò dubbi ed incertezze nel suo orientamento, sia in politica estera che in politica interna.

Durante questo periodo l'Italia, antica avversaria, l'ha cavallerescamente assistita, prestandole aiuti ed appoggi in varie circostanze, sorreggendola nel nobile sforzo di rinnovamento e di riorganizzazione da essa compiuto. E in primo luogo ricorderemo l'amichevole attitudine italiana, proprio durante i primi passi della Nazione austriaca, quando, col plebiscito Carinziano, si trattava appunto di determinare quei confini senza dei quali il nuovo Stato non poteva essere vitale. Il nostro illustre collega, marchese Della Torretta, allora nostro rappresentante a Vienna, potrebbe testimoniare quanto ha fatto l'Italia in tale occasione per la nuova Repubblica. Poco più tardi l'Italia, investendosi delle stringenti necessità economiche del nuovo Stato, si rendeva essa promotrice del prestito estero, emesso poi sotto gli auspici della Società delle Nazioni, che dava all'Austria la possibilità di iniziare un serio programma di risanamento finanziario e di stabilizzare la propria moneta. Ultimamente peraltro lo stesso cancelliere Schober nelle dichiarazioni pronunciate al Parlamento austriaco constatava con parole di sincera riconoscenza l'appoggio dato dall'Italia alla Nazione austriaca anche recentemente durante le trattative dell'Aja.

L'Austria, superata la più grave crisi di ricomposizione nazionale, è ora riuscita, e ciò grazie in particolar modo all'opera illuminata del suo Cancelliere, a giungere ad una chiarificazione nei conflitti delle proprie classi politiche. Era per conseguenza naturale che la giovane Repubblica passando a riesaminare la propria politica generale, compiesse gli atti fondamentali di nuovo Stato, orientando senza incertezze la propria politica estera. E fra le prime soluzioni che l'Austria si è trovata a dover definitivamente affrontare, quella della chiarificazione dei propri rapporti con l'Italia doveva naturalmente incontrarsi in primo luogo, non soltanto perchè delle grandi Potenze occidentali l'Italia è quella che con l'Austria ha frontiere comuni (il che naturalmente richiede una sistemazione delle relazioni di

vicinato), ma soprattutto perchè il suo buon volere e la comprensione dimostrata in ogni tempo dall'Italia verso l'Austria hanno orientato verso di noi la giovane Repubblica in quella comune volontà di pacifica collaborazione, di cui l'Italia ha dato già per sua parte tante prove.

Questo Trattato di amicizia e di pace colla Repubblica Austriaca assume dunque particolare importanza per le tre seguenti ragioni. Anzitutto si tratta di un patto di amicizia concluso con uno Stato vicino dal quale ci ha disgiunto un secolo di lotta appassionata, lotta che dagli albori del nostro Risorgimento va fino alla recente grande guerra e si conclude con la solare vittoria di Vittorio Veneto.

Qui sta l'importanza storica di questo grande atto di pace.

Secondariamente l'unione spirituale e morale colla vicina Repubblica significa unione morale e spirituale col popolo germanico, sempre unito a noi da vincoli profondi di tradizioni storiche di civiltà e di cultura.

Infine l'importanza di questo Trattato consiste anche nel rappresentare tipicamente la caratteristica della politica del Regime Fascista che è essenzialmente politica fondata sulla giustizia e sulla pace e perciò pacifica e giusta.

Il Regime si inizia si può dire con un Trattato di pace, con quello di Losanna che consacra il dominio del Dodecanneso all'Italia, e continua col Trattato di Locarno, col Trattato Italo-Turco e con una serie di accordi con altre Nazioni grandi e piccole, culminando come fastigio supremo in quel grande atto di pace che è il Trattato Lateranense.

Una politica, una politica estera segnata, va giudicata dagli atti: e in base agli atti compiuti si può sicuramente affermare che nessun altro Stato di Europa più del nostro persegue con maggiore lealtà una politica di vera pace europea.

Onorevoli colleghi, il Trattato che è sottoposto alla vostra approvazione costituisce non soltanto un servizio reso alle due Nazioni contraenti, ma alla pace dell'Europa centrale.

Coroniamone l'approvazione con sincero plauso al nostro Governo e inviando un fervido e cordiale saluto al nobile popolo austriaco ed al Governo che sapientemente ne regge i destini. (*Approvazioni*).

CELESIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *relatore*. Onorevoli senatori, ritengo che tutto quanto doveva esser detto da noi e dalla nostra Commissione, a proposito di questo disegno di legge così importante, è stato scritto nella nostra relazione. Attendiamo dalla parola ispirata dell'onorevole ministro, che ha guidato e sorretto questo disegno di legge e questo trattato di pace con coloro che noi siamo sempre stati abituati a considerare come nemici ereditari d'Italia, quelle ulteriori elucidazioni che ci dimostreranno quanta sia l'importanza politica e morale di questo disegno di legge, e quanto nobile, alta, elevata l'opera del Governo che ha saputo conciliare in essa i nostri sentimenti e i nostri interessi. (*Approvazioni*).

GRANDI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa pienamente alle parole pronunciate dai senatori Artom e Celesia, colle quali i due illustri parlamentari hanno raccomandato al Senato l'approvazione del Trattato d'amicizia, di conciliazione e regolamento giudiziario concluso fra il Regno d'Italia e la vicina Repubblica d'Austria, e firmato in Roma, a Palazzo Venezia, dal Capo del Governo e dal Cancelliere austriaco Schober il 7 febbraio di quest'anno in occasione della visita fatta da quest'ultimo al Capo del Governo italiano. La firma di questo Trattato, con cui un'era di nuovi rapporti si apre fra il nostro Paese e la vicina Repubblica, è un avvenimento notevole. Il significato di esso supera quello, già per se stesso importante, delle singole disposizioni di cui il Trattato è composto, secondo le quali i due Paesi si impegnano a seguire una procedura di arbitrato per la risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere fra loro.

Il Governo fascista ha sempre avuto una chiara visione dell'importanza del fattore austriaco nell'Europa Centrale e con fiduciosa simpatia, che ha assunto concrete forme in molte occasioni, ha seguito lo sforzo che l'Austria ha compiuto e compie per la sua ricostruzione economica, politica, statale.

Per quanto limitato nella sua superficie e

nella sua popolazione, il nuovo Stato austriaco, per la sua situazione geografica, per la civiltà millenaria della sua Capitale, per l'operosità dei suoi abitanti, costituisce uno dei principali elementi della situazione politica ed economica dell'Europa Centrale e dell'Europa Orientale. Centro industriale, finanziario e politico, vivaio di arte e di cultura, emporio di scambi e di attività commerciali, l'Austria infatti rappresenta il punto di sutura dei diversi sistemi economici di quella parte dell'Europa.

La non sempre facile opera di rinnovamento economico compiuta nell'ultimo decennio è, d'altra parte, valido affidamento per il modo con cui la vicina Repubblica saprà far maturare e poi raccogliere i frutti della sua indipendenza finanziaria, riacquistata praticamente nella recente Conferenza dell'Aja anche per effetto dell'azione svolta dalla Delegazione italiana.

Di pari passo colla ricostruzione economica si è svolto, specialmente negli ultimi tempi, un processo di rinnovamento politico cui ha conferito innegabile risalto la personalità del signor Schober e dei suoi collaboratori al Governo.

La visita che il Cancelliere austriaco volle per prima fare a Roma a Sua Eccellenza il Capo del Governo fu una prova dei suoi cordiali sentimenti di simpatia verso il nostro Paese, e della giusta comprensione che Egli ha dei comuni interessi italo-austriaci e della convenienza di armonizzarli sempre maggiormente.

Egli ebbe d'altra parte dalla persona stessa del Capo del Governo conferma delle amichevoli disposizioni del Governo fascista, disposizioni che per istruzioni del Capo del Governo ho avuto occasione di riconfermargli personalmente.

Tutto ciò è garanzia di fecondi sviluppi e di risultati concreti nei rapporti tra le due Nazioni, entrambe animate dalla ferma volontà, sancita nel preambolo del Patto di Palazzo Venezia, «di congiungere i loro sforzi per il mantenimento della pace».

Colla stipulazione del Trattato di amicizia colla Repubblica austriaca l'Italia ha inteso dare ancora una volta una prova della sua politica, che è, per ripetere le parole pronunciate

in quest'aula dal Capo del Governo, veramente, sanamente, schiettamente pacifica.

Ispirandosi ai principi contenuti nel Patto della Società delle Nazioni l'Italia ha, per prima, cancellato dal proprio spirito e dalla propria azione politica le divisioni fra Paesi vincitori e Paesi vinti, tendendo con amicizia e con lealtà la mano a quelle Nazioni che dalla grande guerra più hanno sofferto. Lo spirito di solidarietà internazionale, radicato negli istituti politici, nella tradizione e nell'esperienza secolare del popolo italiano, detta alla nostra azione internazionale delle norme sicure. Noi siamo fermamente persuasi che l'unico mezzo veramente efficace per salvaguardare l'idea della pace è quello di promuovere ed assicurare, su un piede di perfetta uguaglianza, rapporti di fiducia, di amicizia, fra gli Stati, senza prevenzioni od esclusioni determinate, con giusta e reciproca comprensione degli interessi di ognuno.

Nella grande opera di riconciliazione europea l'azione concreta svolta dall'Italia non può essere misconosciuta. Essa è apprezzata da quanti hanno veramente a cuore la causa della ricostruzione europea e della pace fra le Nazioni.

Le Nazioni che hanno concluso trattati di amicizia coll'Italia, ultima, in ordine di tempo, la Repubblica austriaca, sanno di potere contare ad ogni momento ed in qualsiasi contingenza sulla fedeltà dell'amicizia dell'Italia fascista.

Non dubito quindi, Onorevoli Senatori, che vorrete dare il Vostro consenso alle direttive che hanno ispirato il Governo fascista nel concludere il Trattato che Esso sottopone alla Vostra approvazione. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 6 febbraio 1930. (Approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dallo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito » (N. 524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, segretario, legge lo stampato N. 524.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LIBERTINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, relatore. Debbo con brevi parole confermare a voce i miei sentimenti di animo grato verso il Governo ed in particolare verso l'onorevole ministro della guerra, perchè con questo disegno di legge si viene a completare quella serie di provvedimenti che serviranno certamente a rialzare il morale di questa benemerita classe già tanto trascurata, e sia negli anziani che hanno fatto la guerra, come pure nei giovani che saranno sempre pronti a tutto sacrificare per la grandezza della Patria, animati dal senso di giusta considerazione, della quale si vedono circondati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

Art. 1.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le Armi e Corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

- 1) ufficiali di complemento;
- 2) ufficiali dell'ausiliaria;
- 3) ufficiali in congedo provvisorio;
- 4) ufficiali della riserva.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento, dell'ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva, sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

- 1) ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
- 2) ufficiali dell'Arma di fanteria;
- 3) ufficiali dell'Arma di cavalleria;
- 4) ufficiali dell'Arma di artiglieria;
- 5) ufficiali dell'Arma del genio;
- 6) ufficiali del ruolo *M* delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- 7) ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria, genio, automobilistico);
- 8) ufficiali del Corpo sanitario;
- 9) ufficiali del Corpo di commissariato;
- 10) ufficiali di sussistenza;
- 11) ufficiali di amministrazione;
- 12) ufficiali del Corpo veterinario;
- 13) ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

- dei generali dei carabinieri Reali;
- dei generali dei servizi tecnici;
- dei generali medici;
- dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore agli effetti dell'avanzamento sono iscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'Arma di provenienza.

(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento sono assegnati alle unità di prima linea, alle unità ausiliarie e a quelle territoriali a seconda della loro età.

Sono assegnati alle unità di prima linea:

- i subalterni fino al 40° anno di età compreso;
- i capitani fino al 45° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli fino al 50° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità ausiliarie:

i subalterni dal 41° fino al 48° anno di età compreso;

i capitani dal 46° fino al 52° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 51° fino al 56° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità territoriali:

i subalterni dal 49° al 55° anno di età compreso;

i capitani dal 53° al 56° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 57° al 58° anno di età compreso.

(Approvato).

Art. 4.

È in facoltà del Ministero della guerra di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea e in quelle ausiliarie anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali, o viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea secondo le norme di cui alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e quelli del congedo provvisorio degli anzidetti gradi, che il Ministero crederà di impiegare saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dagli articoli precedenti per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del Ministero della guerra.

L'impiego degli ufficiali di riserva è fatto secondo le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali.

(Approvato).

CAPO II.

NORME GENERALI RELATIVE ALL'AVANZAMENTO

Art. 6.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità od a scelta secondo le norme in appresso indicate, per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire promozione.

(Approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianità od a scelta, colle stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nel servizio permanente. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

(Approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano se appartenenti ai varî Corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) o al Corpo sanitario quali ufficiali medici;

c) fino al grado di tenente colonnello se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) qualora abbiano comandato un reparto col grado di maggiore in zona d'operazioni, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare ed una o più ferite.

Possono pure avanzare fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali ab-

biano prestato servizio in zona d'operazioni col grado di maggiore medico.

(Approvato).

Art. 9.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:

a) a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unità di prima linea secondo il precedente articolo 3;

b) ad anzianità ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) che, secondo il precedente articolo 3, sono assegnati alle unità ausiliarie e a quelle territoriali;

c) a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.

(Approvato).

Art. 10.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il ministro per la guerra fissa per ogni ruolo delle varie Armi e Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo:

a) i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame nell'anno in corso agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianità.

Per quelli di complemento che sono assegnati alle unità di prima linea, oltre all'anzianità, fissa i limiti di età e il periodo di tempo nel quale devono essere richiamati per le esercitazioni prescritte dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

b) i limiti di anzianità e di età per quegli ufficiali che, pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento, possono volontariamente chiedere d'essere richiamati per le esercitazioni, ai fini dell'articolo 14.

(Approvato).

Art. 11.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è ritenuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso in modo spiccato dei necessari requisiti di ca-

rattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

L'avanzamento ad anzianità od a scelta non può essere conseguito se le autorità incaricate di pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento non dichiarino esplicitamente che il candidato alla promozione è ritenuto in possesso delle qualità sopra dette.

(Approvato).

Art. 12.

Nessun ufficiale in congedo a qualunque categoria appartenga può conseguire l'avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa Arma o Corpo.

(Approvato).

Art. 13.

La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni, nel grado di sottotenente;

di 6 anni, nel grado di tenente;

di 8 anni, nel grado di capitano;

di 4 anni, nei gradi superiori.

Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.

Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 43 della presente legge per i quali non è stabilito limite minimo di permanenza nel grado.

(Approvato).

CAPO III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

A) UFFICIALI DI COMPLEMENTO DA ASSEGNARE ALLE UNITÀ DI PRIMA LINEA.

Art. 14.

1) per essere preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da as-

segnare alle unità di prima linea deve aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione annualmente istituiti dal Ministero della guerra e aver preso parte con buoni risultati ai periodi di esercitazioni in appresso prescritti per ciascun grado, arma e specialità, e cioè:

se sottotenente: aver frequentato con esito favorevole almeno uno dei corsi d'istruzione anzidetti, nei tre anni precedenti al giudizio di cui sopra e aver preso parte con buoni risultati ad un periodo di esercitazioni, ivi compreso il servizio di prima nomina;

se tenente: aver frequentato con esito favorevole due dei suddetti corsi d'istruzione nel periodo di permanenza nel grado, e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni;

se capitano: aver frequentato, con esito favorevole, due dei corsi d'istruzione anzidetti nel periodo di permanenza nel grado e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni.

2) i *maggiori* per essere presi in esame per la promozione a tenente colonnello non hanno l'obbligo di aver frequentato i corsi d'istruzione predetti o preso parte a periodi di esercitazioni. È però in facoltà del ministro per la guerra di chiamarli, prima della promozione, a frequentare un corso informativo.

La chiamata in servizio per i periodi di esercitazione, o per il corso informativo di cui ai precedenti capoversi viene fatta con determinazione ministeriale.

(Approvato).

Art. 15.

La durata minima del periodo di esercitazioni è:

a) di 15 giorni per i sottotenenti;

b) di 20 giorni per i tenenti;

c) di 30 giorni per i capitani;

che abbiano frequentato i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 14.

Per gli ufficiali che non hanno la possibilità di prender parte ai corsi d'istruzione il periodo di esercitazioni è aumentato di 10 giorni. Essi possono essere chiamati in servizio in anticipo di altrettanti giorni prima dell'inizio del periodo di esercitazioni, o trattenuti di altrettanti dopo il termine di esso.

(Approvato).

Art. 16.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi d'istruzione ed informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal ministro per la guerra.

(Approvato).

Art. 17.

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore occorre:

a) aver seguito con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 14 per la durata stabilita dall'articolo 15;

b) aver ottenuto, per i gradi per i quali è prescritto, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'articolo 14;

c) riportare i giudizi favorevoli dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29.

(Approvato).

Art. 18.

Per l'avanzamento a scelta al grado superiore costituiscono titoli dei quali sarà tenuto conto insieme ai risultati ottenuti nei corsi e nei periodi di esercitazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 17:

1) l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2) l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di lodevole effettivo servizio presso reparti o comandi dell'esercito operante;

3) l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio, oppure aver ottenuto per fatti di guerra, ricompense al valor militare non inferiori alla croce di guerra al valor militare;

4) l'aver seguito con esito favorevole uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore istituiti durante la guerra;

5) l'aver prestato lodevole servizio militare nelle colonie per almeno sei mesi, riportando buone classifiche e rapporti;

6) l'aver prestato lodevole servizio in reparti delle altre forze armate, riportando rapporti favorevoli.

(Approvato).

Art. 19.

L'ufficiale di complemento delle varie armi assegnato alle unità di prima linea, che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere preso in esame una seconda volta solo entro due anni dalla prima esclusione.

È in facoltà del ministro per la guerra di richiamare gli ufficiali che si siano venuti a trovare in tale condizione perchè partecipino ad un altro periodo di esercitazioni e siano nuovamente giudicati secondo il disposto dagli articoli 14 e 17.

L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unità di prima linea e che risulti non idoneo all'avanzamento continua ad essere assegnato alle unità stesse e potrà essere utilizzato nelle unità ausiliarie o territoriali solamente quando avrà raggiunto il limite d'età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore, salva sempre la facoltà di cui all'articolo 4.

(Approvato).

B) UFFICIALI DI COMPLEMENTO ASSEGNATI ALLE UNITÀ AUSILIARIE E TERRITORIALI.

Art. 20.

L'ufficiale di complemento delle varie armi, compresi i servizi tecnici, assegnato per età alle unità ausiliarie e territoriali, secondo il disposto dell'articolo 3 della presente legge, è preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal ministro per la guerra, come è detto all'articolo 10.

(Approvato).

Art. 21.

L'avanzamento ad anzianità per gli ufficiali delle varie armi (compresi i servizi tecnici) assegnati alle unità ausiliarie e territoriali e

per quelli dei Corpi e servizi ha luogo senza speciali esperimenti.

(Approvato).

Art. 22.

L'ufficiale di complemento di cui agli articoli precedenti per conseguire la promozione al grado superiore deve aver ottenuto giudizio favorevole dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29 della presente legge.

(Approvato).

C) UFFICIALI DI COMPLEMENTO DEI CORPI SANITARIO, VETERINARIO, COMMISSARIATO, SUSSISTENZA, AMMINISTRAZIONE.

Art. 23.

L'ufficiale di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione è preso in esame nei riguardi dell'avanzamento quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal ministro per la guerra, come è detto dall'articolo 10 della presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione ha luogo a scelta per titoli.

(Approvato).

Art. 25.

Costituiscono titoli per l'avanzamento a scelta:

1) l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2) l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'esercito operante;

3) l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque

in servizio od a causa di servizio ed aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;

4) l'aver prestato lodevole servizio nelle colonie, per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre;

5) l'aver prestato lodevole servizio presso altre forze armate, riportando rapporti favorevoli;

6) l'essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:

a) libera docenza in una branca di scienza che abbia attinenza con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene;

b) altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;

c) pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinità dell'argomento trattato con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene.

(Approvato).

Art. 26.

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore l'ufficiale di complemento dei Corpi e servizi deve aver ottenuto giudizio favorevole dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29 della presente legge.

(Approvato).

CAPO IV.

DELLA ESCLUSIONE DEFINITIVA DALL'AVANZAMENTO

Art. 27.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se per due volte furono cancellati dai detti quadri.

(Approvato).

CAPO V.

PROCEDURA PEI GIUDIZI RELATIVI ALL'AVANZAMENTO

Art. 28.

Per la idoneità o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, si pronunciano successivamente:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di 1° e 2° grado, e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 39 il giudizio decisivo spetta al ministro della guerra.

Parimenti spetta allo stesso ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parità di voti nel giudizio di idoneità di cui all'art. 40.

(Approvato).

Art. 29.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento stesso.

(Approvato).

Art. 30.

Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o più autorità, ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorità che lo pronuncia.

Fanno eccezione la Commissione centrale e la Commissione speciale di cui all'articolo 39 i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere.

(Approvato).

Art. 31.

Le autorità di cui all'art. 29 in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di

esercitazione di cui all'articolo 14 e ai titoli di cui agli articoli 18 e 25 debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale può essere ritenuto idoneo a disimpegnare « bene le funzioni del proprio grado »; dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

(Approvato).

Art. 32.

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui all'articolo 29 ritengano di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento debbono essere chiaramente specificate.

(Approvato).

Art. 33.

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta o ad anzianità degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

(Approvato).

Art. 34.

Quando un ufficiale è giudicato idoneo all'avanzamento, viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

(Approvato).

Art. 35.

Quando l'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento viene sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

Il ministro per la guerra ha inoltre facoltà di sospendere la promozione di ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di Stato, dovranno essere riesami-

nati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.

(Approvato).

Art. 36.

Non può essere preso in esame ai fini dell'avanzamento nè promosso al grado superiore l'ufficiale delle categorie in congedo a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale o che debba essere giudicato da un Consiglio di disciplina.

Ove però l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale previo un nuovo giudizio delle competenti autorità, se giudicato idoneo, viene promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

(Approvato).

Art. 37.

Quando un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali dipende viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinché egli venga tolto dal quadro d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 38.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

(Approvato).

Art. 39.

La Commissione centrale chiamata a giudicare gli ufficiali in congedo per la promozione dei generali è la stessa che è stabilita per gli ufficiali in servizio, permanente effettivo.

Per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 28, terzo e quarto comma, 40, 41 e 42.

Il presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di fare intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli ispettori delle varie armi, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi e dei corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

(Approvato).

Art. 40.

I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal ministro per la guerra.

Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al ministro stesso. Il giudizio decisivo del ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al ministro stesso nei casi di discrepanza o di parità di voti di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 28.

(Approvato).

Art. 41.

La Commissione centrale s'intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto, ed il

candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

(Approvato).

Art. 42.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati presi in esame avviene in seno alla Commissione centrale con voto palese.

La Commissione centrale compila, per ogni seduta, un processo verbale dei suoi lavori, con le modalità stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 43.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprono la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio di avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.

Il giudizio predetto può essere pronunciato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta, con speciale relazione a Sua Maestà il Re, dal Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 44.

Ogni altra disposizione in contrasto colla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Art. 45.

È data facoltà al ministro per la guerra di emanare, di concerto con quello delle finanze, le norme esecutive per la presente legge e quelle particolari per la prima applicazione di essa.

(Approvato).

Art. 46.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia » (N. 484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, concernente proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati » (N. 526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, concernente proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti

per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, che concede proroga al termine utile per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati danneggiati dal terremoto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero » (N. 534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero ».

Prego il senatore Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, relativo alla concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 490, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 » (N. 538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 490, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 490, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende speciali, per l'esercizio finanziario 1929-30.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna » (N. 539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria » (N. 528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti » (N. 525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo stampato N. 525.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Valenzani.

VALENZANI. Onorevoli colleghi, le disposizioni sul fallimento e sul concordato, che costituiscono la parte più delicata e sensibile della legislazione commerciale, suscitano, nell'attuale periodo economico del Paese, l'interessamento più vivo, non dei soli cultori del diritto, quali gli eminenti oratori che mi

seguiranno in questa discussione, ma anche di quanti fermamente credono che a rendere meno aspro l'assestamento dell'economia nazionale, molto possa contribuire la rigida ed inflessibile tutela della fede pubblica e della onestà commerciale.

Così anche quando fu noto che il presente disegno di legge non voleva attuare una riforma organica e completa dell'istituto del fallimento, rimandata ad una futura revisione dell'intero Codice di commercio, e si limitava soltanto ad un provvedimento di immediata attuazione, al fine di rimuovere quelli che negli ultimi anni erano ritenuti gli inconvenienti di maggiore e più evidente nocimento allo sviluppo del credito e alla moralità degli atti di commercio, non minore fu l'interesse, o meno vivace la speranza in una più sicura efficienza, e in una maggiore speditezza delle procedure fallimentari.

Purtroppo, onorevoli colleghi, dobbiamo riconoscerlo tutti, e lo ha riconosciuto nella discussione della legge nell'altro ramo del Parlamento lo stesso ministro guardasigilli, la maggior parte degli inconvenienti lamentati dipende più dal costume che dalle disposizioni della legge.

Se il terzo libro del nostro Codice di commercio fosse, non dirò rigidamente, ma semplicemente correttamente, applicato e osservato, le riforme che ci vengono proposte e le altre che sono auspiccate non avrebbero ragione di essere.

Non assistiamo oggi noi a conclusioni di concordati che notoriamente non potrebbero e non dovrebbero essere concessi? A domande di concordato con offerte irrisorie e senza alcuna seria garanzia? A concessioni di benefici di legge al concordatario in aperto contrasto con l'articolo 839 del Codice di commercio, che sottopone tale concessione a norme severissime, alle quali in pratica sfuggono tutti? Ed infine alla inesecuzione quasi generale dei concordati, nonostante le chiare disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 843 del Codice di commercio?

La stessa legge di pubblica sicurezza che pur dà alle autorità di polizia la facoltà di eseguire il fermo del fallito in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, non risulta che sia molto spesso applicata; e noi sappiamo

che in moltissimi casi basterebbe anche meno.

Si racconta a questo proposito che a Roma in questi ultimi tempi, per convincere alcuni recalcitranti amministratori di un Banco che sta sperimentando la procedura del concordato preventivo, a prestare le dovute garanzie per l'esecuzione del concordato stesso, sia bastato il semplice invito a conferire da parte del Prefetto della provincia!

Ed allora non io mi domando, ma il ministro guardasigilli si domanda: quando la legge c'è e non è osservata, quando c'è un costume, anzi un mal costume così generale, vale la pena di fare un'altra legge, per esporsi al pericolo che sia egualmente non osservata e che il malcostume continui?

Soccorre a questo punto l'autorevole parola del relatore del nostro Ufficio centrale, che nella sua pregevole relazione ammonisce che la natura stessa delle leggi commerciali importa la loro frequente mutabilità.

Così per non contrastare a questa necessità e per rispondere all'appello dell'onorevole ministro, rivolto non soltanto ai magistrati ma anche agli avvocati, ai curatori di fallimenti, a tutti coloro insomma che concorrono all'amministrazione della giustizia, perchè lo aiutino ad avviare ad una pratica soluzione questo problema così importante e decisivo per l'economia nazionale, consideriamo pure questo disegno di legge come una legge sperimentale, come una semplice anticipazione al futuro Codice di commercio.

Del resto, quando si è dinanzi a ben 12.000 dichiarazioni di fallimento, che tante furono nel 1929; ad oltre 1.000.000 di protesti cambiari nello stesso periodo di tempo; a un numero grandissimo di sistemazioni extra-giudiziali; quando soprattutto la dichiarazione di fallimento non spaventa più colui che in buona o mala fede se ne è reso responsabile, ma getta nella costernazione soltanto il ceto creditore, sicchè oggi è possibile al dissestato, al bancarottiere brandire come arma ricattatoria contro i propri creditori la minaccia del fallimento, il tentativo di opporre un argine a tanto dilagare di danno e di vergogna era pur necessario. E si giustifica e si comprende il desiderio di apportare un rimedio a questi mali, anche se il rimedio, possa fin d'ora apparire insufficiente a risanarli tutti!

Su due principi, come è noto, si basa la riforma: la riorganizzazione della curatela fallimentare, il rafforzamento dei poteri del giudice delegato. E l'uno e l'altro principio poggiano sul canone fondamentale di considerare l'amministrazione fallimentare come amministrazione di pubblico interesse, affidata al giudice delegato come organo dello Stato, con l'ausilio del curatore come pubblico ufficiale.

La riforma modifica così e innova la formazione dei ruoli dei curatori e la posizione del curatore nel fallimento.

Il ministro della giustizia concentra in sé tutti i poteri relativi alla formazione dei ruoli dei curatori presso tutti i Tribunali del Regno, sia pure mediante concorso; e si afferma essere questo l'unico modo per sottrarre la formazione dei ruoli alle pressioni degli interessi locali e al gioco delle influenze personali.

La degenerazione speculativa dell'istituto della curatela fallimentare non ha bisogno, onorevoli colleghi, di essere illustrata.

Non più di 15 anni fa il compenso di 3.000 o 4.000 lire per le curatele più intricate e difficili era, qui al Tribunale di Roma, ritenuto come un premio sufficiente e adeguato all'opera del curatore. Oggi l'unità di misura non è più la cifra 1000, ma, non vi sembri esagerazione la mia affermazione, la cifra 100.000 (*Commenti*).

In un recentissimo concordato preventivo, che a parte l'entità degli interessi che esso involgeva non ha presentato questioni gravi nè di diritto nè della cosiddetta scienza contabile, e ha solo potuto commuovere l'opinione pubblica di una grande città per il tentativo spregevole e vile di trascinare, a solo scopo ricattatorio, un nostro collega innanzi alla Commissione Istruttoria dell'Alta Corte, la quale renderà, come sempre, giustizia, in questo concordato noi rileviamo queste liquidazioni davvero edificanti, e sulle quali mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro e del Senato.

Al commissario giudiziale sono state liquidate dal Tribunale lire 250.000 per solo titolo di compenso, oltre a lire 600.000 assicurate al detto commissario dal garante del concordato, e così in totale lire 850.000, per un lavoro durato non più di due mesi (*Commenti*).

Non è finito! Al ragioniere, sostituto di ufficio del commissario, sono state liquidate per

compenso lire 34.850; all'ingegnere, aiuto dello stesso commissario, per una perizia da questa richiesta, lire 60,000; e infine all'avvocato del commissario sono state liquidate lire 39.400, oltre lire 60.000 assicurate dal garante, e così, in totale, lire 99.400.

Totale generale dei compensi in questo concordato: lire 1.044.250 (*Commenti*).

Espongo e non commento, ma di fronte a queste cifre, che disgraziatamente non costituiscono un caso isolato e sporadico, ma minacciano ormai di diventare un sistema, un sistema di spogliazione legalizzato dei creditori, e di indebito arricchimento da parte di pochi privilegiati, di fronte all'opera di tanti curatori che antepongono il proprio personale interesse a quello sacro della massa creditoria alle loro cure affidato; dinanzi allo spettacolo di curatele che si trascinano per anni, e ad altre che non si chiudono più, io penso che il problema della formazione degli albi degli amministratori giudiziari, sia veramente il più grave e imponente che in questo momento si possa presentare all'onorevole ministro della giustizia.

E al ministro, il quale si assume di risolverlo da solo, senza chiamare a dividere con lui questa responsabilità veramente immane, neppure quei capi delle Corti che certamente, per la conoscenza più diretta degli uomini, potrebbero recare elementi veramente preziosi per la indipendenza loro, non resta che rivolgere l'augurio nell'interesse superiore del Paese, che egli possa assolvere questo compito con pieno successo!

E passo all'altro principio della riforma, quello che rafforza i poteri del giudice delegato, contenuti essenzialmente nell'articolo 4, che impone fra l'altro al curatore l'obbligo di seguire le istruzioni del giudice delegato, ed il divieto di stare in giudizio come attore e come convenuto senza l'autorizzazione scritta del giudice stesso; nell'articolo 6 che deferisce al giudice delegato la nomina della delegazione di sorveglianza; ed infine nell'articolo 7 che opportunamente disciplina l'importante operazione dell'apposizione dei sigilli e della compilazione degli inventari.

Dal punto di vista tecnico non v'è nulla da eccepire contro queste e altre innovazioni, se non forse per l'esclusione del giudice delegato

dalla composizione del collegio nei giudizi a cui si riferisce l'autorizzazione data al curatore.

Perchè questa esclusione che suona aperta diffidenza e sfiducia verso un magistrato che, per necessità od opportunità d'indagine, od anche per semplice scrupolo di coscienza, possa aver concesso l'autorizzazione a stare in giudizio, senza, per questo, rinunciare alla libertà del proprio voto o comunque vincolarsi se al vaglio delle prove, all'esame dei documenti, alla luce del dibattimento la prima sommaria decisione apparirà errata?

Il sottoporre, specie nei piccoli Tribunali, un altro componente il Collegio allo studio ed all'esame di questioni già viste e deliberate dal giudice delegato, appare indubbiamente contrario a quel principio di economia che, per le maggiori attribuzioni affidate alla magistratura giudicante, s'impone come una necessità inderogabile.

Ed ha tenuto presente l'onorevole ministro a quale nuovo lavoro saranno sottoposti gli organi giudiziari dall'applicazione di una norma relegata in fondo alle disposizioni finali e transitorie, all'articolo 29, che ordina la risoluzione dei concordati anche se omologati prima dell'attuazione della nuova legge, quando concorrano le circostanze di che all'articolo 18, riaprendo in questo caso la procedura del fallimento?

Ora è chiaro che questa riforma, la quale si propone innanzi tutto di affidare l'amministrazione del fallimento al giudice delegato, è logicamente basata sul presupposto della esistenza di un numero sufficiente di magistrati forniti di mezzi adeguati alla importanza delle funzioni nuove che la legge nuova loro demanda.

Ma se il numero e i quadri della magistratura debbono rimanere quello che sono, vale a dire presso a poco quello che erano nel 1865, è lecito dubitare della pratica applicazione della legge.

Il nostro Ufficio centrale opportunamente rileva: « Tutto ciò suppone, peraltro, l'esistenza di un numero sufficiente di magistrati esperti in materia, e non soverchiamente distratti da altre cure di ufficio; altrimenti chi amministrerà sarà sempre il curatore ». Parole gravi, che raccomando vivamente all'attenzione dell'onorevole ministro.

Al Tribunale di Roma — e la situazione è la stessa negli altri grandi Tribunali — al Tribunale di Roma vi sono soltanto tre magistrati, tre valorosi magistrati, che debbono sobbarcarsi da soli a tutto il lavoro della sezione commerciale per la parte riguardante i fallimenti e i concordati: a loro vanno le istanze per la dichiarazione dei fallimenti, a loro sono demandati tutti i provvedimenti sulle procedure fallimentari; essi presiedono le adunanze dei creditori, tengono le udienze, i congressi coi falliti, coi curatori, coi creditori; a loro spetta di emanare le ordinanze e inoltre una quantità innumerevole di altre incombenze, di funzioni e attribuzioni che superano tutte le possibilità umane.

I concordati preventivi che in 22 anni, dal 1903 al 1925, furono a Roma 88, in quattro anni o poco più, dal 1926 a oggi, sono saliti a ben 99; e tutti sanno quale enorme lavoro comporta un concordato preventivo, che spesso occupa più tempo di parecchie decine di fallimenti.

I concordati ordinari, che furono 163 nel 1926, 140 nel 1927, 168 nel 1928, 113 nel 1929, fino al maggio del 1930 sono arrivati a 47. Sono cifre che debbono determinare provvidenze immediate da parte del Governo; ed è per questo che io le ricordo in quest'aula: d'altra parte, sono cifre non molto facili a raccogliere, perchè le statistiche arrivano sempre con grande ritardo.

I fallimenti al Tribunale di Roma furono, nel 1926, 432 accolti e 163 respinti e pertanto il complesso delle pratiche ascese a 595; nel 1927 furono 542 accolti e 193 respinti e cioè complessivamente 735 pratiche; nel 1928, 467 accolti e 310 respinti, in totale 777; nel 1929, 422 accolti e 321 respinti e cioè complessivamente 743 pratiche; e fino al 31 maggio di quest'anno 234 accolti e 113 respinti e cioè in complesso 347 pratiche.

E le condizioni delle cancellerie, che costituiscono l'organo di esecuzione e di propulsione del Giudice delegato e del Tribunale, sono ancora più gravi e preoccupanti.

La magistratura italiana nel suo adamantino costume di onestà, nel suo profondo sentimento del dovere, non ha bisogno di elogi; ma nè i magistrati nè l'assoluta imparità del loro numero, nè le cancellerie con il loro per-

sonale incompleto, potranno adempiere ai nuovi doveri loro imposti da questa riforma senza tempestivi sufficienti e convenienti provvedimenti.

E finisco non con una perorazione non consentita dall'argomento, ma coll'augurio che questa modifica alle norme vigenti, che queste nuove disposizioni volte a rendere meno gravi le conseguenze dei dissesti, riescano veramente a dare maggiore sviluppo al credito e giovino alle attività commerciali e industriali della Nazione! (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marghieri.

MARGHIERI. Onorevoli senatori, io non abuserò del vostro tempo per due considerazioni: la prima è che non mi attribuisco autorità di trattare a fondo un argomento come questo che sta innanzi a voi, sia per la natura dell'argomento, sia per i rapporti che esso ha con la complessa situazione economica e commerciale del Paese; la seconda è che io sono convinto che l'onorevole ministro guardasigilli non potrà — non dico non vorrà — nelle contingenze speciali nelle quali si trova il disegno di legge, accettare i nostri emendamenti e riportare la legge innanzi all'altro ramo del Parlamento e quindi ritardare di non poco l'attuazione di un disegno la cui utilità s'impone sotto molti riguardi. Però io limiterò i miei rilievi ad alcune osservazioni, che potrebbero tradursi in raccomandazioni all'onorevole guardasigilli, da tenersi in considerazione quando si potrà essere in grado di procedere all'esame di un disegno di legge definitivo sulla materia del fallimento.

E prima di entrare ad esaminare queste raccomandazioni, mi consenta l'onorevole guardasigilli che gli rivolga una domanda quasi *ad hominem*: perchè egli, che ha una spiccatissima autorità e competenza in materia, egli che è entrato a far parte nelle Commissioni preparatorie legislative dell'intero Codice di commercio, ha creduto soffermarsi alle disposizioni che costituiscono il contenuto dell'attuale disegno di legge? Ormai egli ha una larga esperienza e potrà aver profonda la fede che queste disposizioni basteranno a snebbiare l'orizzonte degli affari e la situazione economica e commerciale. Il suo è un tentativo lodevolissimo, io vi accedo senza alcuna restrizione, ma io penso — ed avrei torto,

creto, di non manifestargli questo pensiero — che non bastava riformare parzialmente la procedura pratica — mi si perdoni la doppia espressione — la procedura sperimentale del fallimento, quando un disegno di legge è pronto per la rifusione completa del libro terzo.

Io credo, e sono convinto, che la Camera dei deputati ed il Senato sarebbero stati posti in grado di esaminare molto più completamente ed attentamente il problema, ed avrebbero avuto modo di valutare e di riconoscere l'importanza delle stesse riforme parziali che il progetto di legge contiene.

Ma è proprio vero che il libro terzo del Codice richiedeva una trasformazione completa tale da rimandarlo a tempo indefinito? Io non credo. Noi abbiamo riconosciuto la opportunità, la necessità di riformarlo nei limiti del progetto attuale; io, mio Dio, avrei fatto un piccolo passo di più: si sarebbe potuto completare il libro terzo. Nessuno può saperlo meglio dell'onorevole guardasigilli. Dobbiamo noi davvero credere che vi sia la necessità di indugiarsi su dispute dottrinali? su dispute le quali appassionano noi scrittori, noi autori e giuristi in genere? Il legislatore non deve soffermarsi di certo a riforme particolaristiche di una espressione in luogo di un'altra; il legislatore deve guardare al fondo dell'istituto giuridico.

Io credo che il lavoro preparatorio del libro terzo del fallimento, per le sue riforme, sia maturo e che un giurista insigne, com'è l'attuale guardasigilli, sarebbe stato perfettamente in grado di presentare il libro terzo intero al potere legislativo.

Passo alle raccomandazioni per ritornare in seguito su queste idee preliminari che riguardano la riforma legislativa in genere.

Una prima raccomandazione è quella che concerne il disposto dell'articolo 9. Sì, io l'approvo completamente: l'aver voluto proclamare la perfetta validità delle iscrizioni delle garentie, le quali combaciano per ordine di data con gli atti originali, è un savio consiglio. Però a me è sorto un dubbio: quando noi avremo posto in esecuzione questo articolo 9, avremo riconosciuto e proclamato che le iscrizioni ipotecarie, le antieresi, le costituzioni di pegno, le quali abbiano una data che combaci contestualmente con l'atto di obbligazione origina-

rio, non avranno lasciato fuori la sanzione della legge tutte le ipoteche, le garentie costituite fino ad oggi?

Non avremo una sperequazione di trattamento fra quello che è avvenuto fino ad ieri e quello che accadrà da oggi in poi?

Io credo che sia in sede di questa riforma, sia in quella più larga del libro terzo del Codice, bisognerebbe che venisse esplicitamente dichiarata la retroattività della disposizione legislativa. Questo è il mio modesto avviso appunto per evitare quella sicura sperequazione che accadrà tra le garentie costituite prima della legge e le garentie costituite dopo. Non c'è nessuna ragione giuridica e nessuna considerazione economica che sia sufficiente a giustificare un diverso trattamento; esso dovrebbe essere unico. Forse, stracchiando un po' il disposto della legge, si potrebbe arrivare ad opinare che essa sia di attuazione retroattiva. Ma tutta la dottrina intorno alla retrodatazione delle leggi, e mi rifaccio alle discussioni famose intorno al titolo preliminare del Codice, mi rendono dubbioso sulla attuabilità di questo che sarebbe pertanto una decisione ispirata ad equità da parte della magistratura.

L'altra mia raccomandazione riflette il concordato per quanto concerne l'ammissibilità a concluderlo, richiedendo il disegno di legge che il fallito offra per lo meno il 25 %. Cade accanto a questo proposito una osservazione di ordine generale: coloro i quali esercitano la professione forense possono sul serio affermare che i falliti siano sempre di malafede, e che essi siano condotti al fallimento per proposito di truffare i creditori? E cioè che la frode ed il furto accompagnino ognora la situazione fallimentare? Questo può accadere; questo disgraziatamente accade, ma non è certo un fenomeno di comune frequenza. La maggior parte, lo dico senza esitazioni, la maggior parte dei falliti è costituita da sventurati, da inesperti, da persone le quali non sanno come regolarsi negli affari, da persone le quali hanno il gravissimo torto di voler proseguire nel commercio, nelle speculazioni cui non sono neanche chiamati fino a ridursi ad offrire un concordato irrisorio, una percentuale irrisoria del 10 o del 5 %.

Non è improvvido certamente in via di massima il disegno di legge che stabilisce sia

l'aliquota concordataria non inferiore al 25 %; ma io penso che in via d'eccezione, e sempre a giudizio del magistrato e su analogo rapporto del curatore e del giudice delegato, si potrebbe ammettere una percentuale minore; purchè al certo non effimera e quasi grottesca come talvolta avviene.

Vi possono essere casi, e sfido a smentirmi i colleghi che esercitano la professione, nei quali il fallito non può materialmente, non per sua colpa, non per operazioni dolose, offrire una percentuale inferiore al 25 %. Perchè volete escluderli dal beneficio della legge? Lasciate che l'autorità giudiziaria valuti ed esamini la specie e, se il fallito dimostra che il suo esercizio mercantile ebbe le maggiori cure da parte sua e nulla egli trascurò per adempiere ai propri doveri, perchè volete togliergli i benefici dell'attuale articolo 839 del Codice?

Lasciate la valutazione, ripeto, al giudizio del magistrato. Io ho piena fiducia nella esattezza, nella lealtà, nella perfetta percezione delle situazioni da parte dei giudici fallimentari i quali hanno tutti il modo ed i mezzi di conoscere, esaminare, valutare, se sono in presenza di un delinquente o di un disgraziato. In questo ultimo caso, non è giusto impedire la conclusione del concordato solo perchè il debitore non è in condizione di offrire il 25 %.

Queste sono le due raccomandazioni particolari che io presento al ministro guardasigilli nella lusinga che egli voglia essere della mia opinione, in attesa della riforma completa del libro terzo. Nè altro io aggiungo in ordine al presente disegno di legge.

È innanzi al Senato la proposta d'introdurre molti emendamenti, presentata dal senatore Caccianiga; ma io vorrei chiedergli se egli pensa che il ministro possa accoglierli, con la necessaria conseguenza di doversi rimandare il disegno di legge alla Camera.

Io vorrei per contro ricollegarmi ad importanti rilievi del collega Valenzani, che condivido pienamente, e lo fo ora temendo che nel prosieguo del discorso essi non abbiano a sfuggirmi.

Egli ha toccato un punto di vero e vitale interesse e che l'onorevole guardasigilli può risolvere da sè, senza che occorra riportare il disegno di legge alla Camera dei deputati. Egli ha lamentata la esiguità del numero dei

magistrati chiamati appunto a funzionare nelle sezioni addette alle procedure fallimentari.

Io vivo in una città nella quale il numero dei fallimenti, purtroppo, non dirò è sterminato, ma certamente non è di piccola entità; e vivo in un ambiente professionale nel quale ogni giorno si assiste ad una fatica assurda della magistratura chiamata ad occuparsi delle procedure fallimentari, cui sono particolarmente addetti i giudici delegati.

Sta bene provvedere, come fa il disegno di legge, alle riforme del sistema attuale; ma le riforme legislative non bastano se non soccorre la pratica esecuzione.

Posso consentire senz'altro su tutto quanto si propone circa la nomina, le funzioni, il carattere giuridico di curatore, pur senza condividere la fiducia che le cose muteranno completamente. Purtroppo si tratta di questioni e di posizioni che si attengono a fatti cui il legislatore può soltanto parzialmente correggere.

Assai provvido è, per esempio, quanto si propone circa la entità dei compensi, rispetto ai quali si assiste ad uno spettacolo davvero deplorabile; sia per le ingordigie dei curatori, sia per i metodi cui essi ricorrono onde propiziarsi l'adesione del fallito, quella dei creditori e la benevolenza dei giudici.

Il collega Valenzani ha dato prove sulle quali io non ritorno, convinto come sono che per questa parte il disegno di legge impedirà il ripetersi di deplorabili scontri.

A me preme per contro particolarmente indugiarmi nei riguardi delle attribuzioni del giudice delegato, pienamente consentendo col disegno di legge che ne eleva la figura giuridica e ne allarga i poteri.

Ma purtroppo una osservazione si impone e l'onorevole ministro guardasigilli può da sè introdurre il rimedio che occorre affinchè i giudici delegati siano posti in grado di adempiere come si conviene al mandato che il disegno di legge loro affida.

Il provvedimento del guardasigilli che invoco concerne la composizione delle sezioni addette alle procedure fallimentari, aumentando il numero dei giudici che le compongono onde togliere ai magistrati la fatica cui sono oggi costretti, superiore ad ogni resistenza.

Il collega Valenzani ha accennato al numero

sterminato di fallimenti la cui direzione viene affidata a giudici delegati presso il tribunale di Roma. A Napoli siamo allo stesso livello e penso che esso non sia diverso a Milano ed a Genova.

Ora a me pare che il ministro guardasigilli possa destinare agli accennati tribunali giudici che sono altrove e non oppressi da sì gravi compiti, ed anzi non abbiano molto da fare.

So bene che egli ha accresciuto il numero dei magistrati per accordi col ministro delle finanze; ma il raggiunto numero non è al certo sufficiente, restando tuttora ancora molto lontani da quello necessario; mentre la tabella organica è di poco superiore a quella del 1865, e pare quasi assurdo!

Or si pensi a quale inumano sacrificio saranno esposti i pochi e poco invidiabili giudici delegati quando le loro funzioni si troveranno accresciute per effetto del presente disegno di legge. Ben conoscendo le condizioni del tribunale di Napoli, e pur proclamando qui lo zelo dei giudici della 7ª sezione, affermo che per lo meno debba essere raddoppiato il numero dei giudici che la compongono se si vuole che i giudici delegati dei fallimenti attendano alla direzione delle procedure, mentre oso dire che essi daranno sempre prova di meraviglioso zelo e di una virtù di sacrificio superiore ad ogni elogio.

Potrei prolungarmi su questi aspetti del problema, ma non voglio abusare della pazienza del Senato; mentre reputo sia opportuno toccare qualche aspetto più generale, il quale investe il carattere delle riforme legislative, ed alle quali con tanta autorità e competenza attende il guardasigilli.

Egli ha accennato, per esempio, al suo proposito di presentare un disegno di legge che modifica il regime delle società anonime.

Io lo incoraggio vivamente a porre in atto il suo disegno sia per l'obbietto in se stesso dell'istituto che egli si propone di riformare, sia perchè il metodo legislativo di andare ritoccano il Codice secondo le maggiori necessità del traffico, mi induce ad esporre un mio personale concetto.

Per quanto riflette le società anonime non occorre — e non sarebbe questo il momento — che io accenni agli inconvenienti tutti cui il

presente regime dà luogo, specie nei riguardi della formazione e funzione del capitale, dei compiti e delle responsabilità degli amministratori e delle assemblee.

Io voglio soltanto dire che la riforma potrebbe puranco ricadere a vantaggio dell'organismo giuridico dell'istituto corporativo.

Da lunghi anni sono fra quei giuristi i quali prevedero che la costituzione dei sindacati padronali e della mano d'opera avrebbe posto capo ad una situazione nella quale i due fattori della produzione avrebbero finito per incontrarsi, malgrado che sotto molti riguardi essi sembrino soltanto due parallele.

Una voce. Le parallele vanno all'infinito.

MARGHERI. Sì, è vero, questa è la verità matematica, ma le esigenze economiche e sociali riescono a superarla.

Così è accaduto nel conflitto fra la Chiesa e lo Stato.

L'on. Giolitti opinava che, rappresentando le due potestà due parallele, non avrebbero potuto incontrarsi che all'infinito, vale a dire mai. Eppure oggi l'incontro è un fatto compiuto.

Ma ritorniamo al nostro assunto.

Posso errare ma sono convinto che la società anonima, come quella che è la cellula di tutte le succedutesi organizzazioni e confederazioni, è destinata nel suo evolversi a concorrere allo assestamento giuridico delle situazioni sociali ed economiche dei tempi nostri, fra cui assurgono senza dubbio le corporazioni.

Ma non mi indugio oltre su questo punto, volendo richiamare l'attenzione del Senato su quanto accennavo poc'anzi, al metodo di riforma legislativa cui pare voglia attenersi il guardasigilli.

Orbene io penso che le riforme legislative possano essere di gran lunga semplificate quando si ponga da parte il proposito di rifarsi *ab imis* un intero Codice per ogni sua parte.

Mi spiego benissimo come vi siano leggi le quali impongano per un complesso di ragioni una riforma completa. Così è del Codice penale e di quello di procedura. Ma potrebbe mai dirsi lo stesso, ad esempio, del Codice civile, per quanto non poche sue parti ormai invecchiate richiedano sollecite rinnovazioni, aspirandosi perfino alla creazione di un regime di universale applicazione in materia di obbligazioni, come ne è prova il lavoro cui si attende, per unifi-

care le disposizioni relative, dalla Commissione all'uopo istituita per la Francia e l'Italia?

Ma per quanto concerne il Codice di commercio, pur constatando io la importanza ed il valore dei preparati disegni di legge che ne vogliono riformare l'intero contenuto, mi chiedo se davvero la pratica degli affari tanto richiede ed esige, ovvero se essa non si accontenterebbe di modificazioni riguardanti con maggiori urgenze speciali istituti.

Checchè si dica in contrario, il nostro Codice di commercio del 1882-83 può tuttora rispondere ai bisogni della pratica quando si pensi che il legislatore è già andato provvedendo a riformare il regime delle Borse, dei Magazzini generali, dei Depositi franchi ed a grado a grado i varii istituti che il progresso del traffico è andato presentando ed organizzando.

Aggiungo che nei tempi trascorsi la necessità di frequenti complete riforme legislative era più vivamente avvertita quando la giurisprudenza non era ancora posta in grado di costituire norme sicure direttive della decisione dei conflitti.

Tanto avveniva quando in Italia non ancora esisteva la Cassazione unica; ma questa costituisce ormai il più efficace fattore direttivo dei rapporti giuridici, senza che davvero incalzi la necessità di una riforma generale della legge.

Vero è che si assiste oggidì alla promulgazione di rinnovati testi legislativi in molti Paesi; ma non è da negarsi che le loro rispettive leggi commerciali o non sono di origine recenti, o non si ritrovano in rispondenza del progredito movimento del traffico; mentre è pure indiscutibile che dovunque si è predisposta la riforma ampia e generale con una serie di rinnovate leggi parziali riflettenti gli istituti che maggiormente richiedevano il direttivo efficace contributo della legge.

E qui mi soffermo, onorevoli colleghi, perchè già mi pare di essere fuori carreggiata.

Io ho piena fiducia nella dottrina, nella esperienza, nel sagace tatto del ministro guardasigilli, e sono sicuro che egli saprà risolvere le questioni parziali e generali secondo le esigenze richieste non tanto dalla sua coscienza, che talvolta discute e si indugia perfino troppo a definire ed a trattare i diversi istituti giuridici,

quanto prevalentemente dalla pratica esperienza della quale egli stesso è dotato e di cui fornisce al Paese indubbe quotidiane prove. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Longhi.

LONGHI. Onorevoli senatori, io non farò un discorso di analisi: il mio sarà un discorso di insieme, diretto a precisare quali siano le linee fondamentali alle quali s'ispira questo disegno di legge. Il compito non è difficile perchè questo disegno di legge ha una linea e questa linea, naturalmente, è fascista. Considerare la necessità di rinforzare lo Stato nella sua autorità nei vari momenti del processo fallimentare, considerare la sventura che si abbatte sui creditori non soltanto come una sventura dei singoli ma una sventura collettiva, adeguare a questa concezione i mezzi e gli organi: ecco il programma che in gran parte, a mio avviso, è stato conseguito.

Molti furono i progetti di riforma del fallimento; molti e notevoli e degni del più largo encomio. Ricordo i progetti Mortara, Borelli Bolaffio e D'Amelio; ciascuno di essi porta impressi i segni di una spiccata personalità.

Ma essi erano legati alla tradizione storica che non potevano avere la forza di superare, costretti a osservare i problemi da un punto di vista prevalentemente privatistico.

Il nostro ministro invece opera in un altro momento politico, in un'altra atmosfera. Tuttavia volle procedere con cautela, onde si trovò indotto a domandare più di una battuta d'aspetto. Dapprima egli si impegnava a compiere la riforma insieme con la riforma generale del Codice; ad un certo momento interrompeva il silenzio con una circolare ai magistrati, degna veramente di attenzione per la bontà dei consigli e delle interpretazioni; e quando l'ora della riforma suonò prepotente, egli ha avvertito di non voler andare a fondo. Non è ora — disse egli con frase felice che volentieri ripeto — nel momento in cui la febbre del malato è più alta che è permesso l'intervento chirurgico. E infatti il medico agì con prudenza, e attese che la crisi fosse alquanto diminuita. Malgrado ciò penso che nel complesso il progetto abbia in sé tale efficienza che gli effetti andranno oltre la traiettoria che gli è stata tracciata. E ciò per l'armonia delle parti e la coordinazione

di esse alle esigenze della politica legislativa del Regime.

Tutti gli organi sono stati riveduti: fallito, commissione di vigilanza e creditori, giudice delegato, curatore, e tutti per un migliore loro funzionamento.

Il fallito, questo protagonista del fallimento, si trova in prima linea. A guardare le leggi e le sanzioni che lo minacciano, vi sarebbe da esserne terrorizzati. Ma niente paura. Sono cabale che abili artifici dialettici possono evitare. È facile scivolare per esse dal dolo alla colpa, dalla bancarotta fraudolenta a quella semplice; e quando si è su questa piattaforma e si arriva alla condanna, soccorre la provvida legge del perdono: cosicchè il fallito può chiudere la sua avventura senza avere sofferto un sol giorno di carcere.

Ma prima ancora vi è un'altra via di salvamento: il concordato. Vero paracadute, esso permette al fallito una discesa lenta e graziosa, così da permettergli di poter prendere terra con assoluta incolumità. Ed il viaggio costa poco, poichè ci sono le riduzioni del tanto per cento, del venti, del quindici, del dieci, del cinque e perfino del tre per cento. Bisogna convenire che a conti fatti, è più lo spavento che il danno.

Vi è il carattere infamante del fallimento. Ma i nostri costumi, vorrei dire la moda, l'hanno quasi eliminato. Ho visto ex falliti occupare cariche onorifiche, e (ironia della sorte!), in una nostra grande città, popolosa ed industriale, un ex fallito essere incluso, forse a titolo della sua personale esperienza, nell'albo dei curatori di fallimento (*Ilarità*).

L'incapacità? Sì, l'incapacità dovrebbe allontanare dal commercio colui che se ne è reso indegno moralmente per la sua incapacità. Invece non è ancora chiuso il fallimento che egli già ricomincia o direttamente o per interposta persona, della moglie, dei figli, ecc.; e se si tratta di Società commerciali, esse rinascono dalle loro ceneri, miracolosamente.

Ora il progetto dà un giro di vite ai mandati di comparizione, di cattura, e crea quello di accompagnamento mediante la pubblica forza.

E non solo rinerudisce alquanto le disposizioni penali, ma rende condizioni più gravi al beneficio del concordato. Si è discusso se si dovesse oscillare dal quaranta al venticinque

per cento. Il progetto di legge si è mantenuto sul venticinque per cento; ma all'ultima ora, di sua iniziativa, il ministro ha voluto aggiungere una condizione che a me sembra veramente razionale. In tutti i casi si deve corrispondere quel tanto, e cioè, eventualmente, non del 25 per cento, ma più ancora, se fosse prevedibile che dalla liquidazione definitiva di più si potrebbe ritrarre dalla ordinaria liquidazione.

Come si vede, per usare una frase d'uso, si rende più difficile la vita al fallito. Ne era ora!

Viene in seconda linea l'esercito delle vittime; ed in capo ad esse la commissione di vigilanza: un organo non molto importante a dir vero, ma che il progetto si studia di rinforzare, come meglio può. La nomina di esso non è affidata esclusivamente ai creditori ma si fa in seguito ad una loro indicazione in duplice numero, affinchè non accada che non i migliori siano scelti ma quelli che fanno più comodo ai gruppi prevalenti del ceto creditizio.

Per i creditori vi sono anche disposizioni che attaccano non il lato processuale dell'istituto ma la sostanza; e sono due sole e di grande importanza. L'una riguarda la retrodatazione del fallimento; per mantenere i rapporti giuridici più saldi, il periodo *decotiois proximis* non può arretrarsi oltre i due anni. L'altra risolve l'annosa questione circa la validità dei beni e delle ipoteche che si contraggono nel periodo sospetto; non più presunzione di frode, quando la costituzione del credito avvenga contemporaneamente alla costituzione delle garanzie reali. Si risolvono anche altre ipotesi mediante presunzione in tali casi, anche se vi sia ipoteca giudiziaria. Con ciò molte questioni sono stanate dal covo degli intrighi processuali. Tuttavia ho sentito or ora, per bocca di un autorevole maestro, del senatore Marghieri, enunciarsi altri punti interrogativi circa la validità dei rapporti costituiti prima dell'odierna legge; secondo il mio debole avviso, questa osservazione potè avere risposta nelle disposizioni transitorie.

Enormemente aumentato di prestigio sarà anche il giudice delegato: vero gerarca del fallimento. A lui la facoltà della direzione del processo fallimentare; a lui deve obbedienza il curatore; sua è la facoltà di autorizzare le

cause da promuoversi; e sua finalmente la facoltà di ammettere o escludere al passivo del fallimento le attività presentate in sede di verificaione dei crediti.

Ora, quest'ultima soprattutto è una facoltà di grande importanza, perchè attribuisce, in sostanza, al giudice delegato non solo facoltà di carattere amministrativo, ma, senz'altro, di ordine giurisdizionale. Se egli ammette i crediti al passivo, questi sono ammessi definitivamente. Una autorità assai grave è questa; tanto che mi sono domandato se alla parte del giudice fosse possibile un richiamo a titolo di autorevisione, per iniziativa del giudice stesso; e mi sono risposto in senso affermativo, poichè siamo pur sempre in sede di amministrazione. Ma ciò che importa è che le altre vengono rinviate per contestazione al giudice che deve decidere. Il che egli farà mediante un'unica sentenza. Ora non è chi non veda quale rapidità verrà ad assumere, d'ora innanzi, la liquidazione fallimentare, tolte di mezzo le acrobazie che i tecnici sapevano agilmente moltiplicare e portare fino all'infinito. Per me questa disposizione concernente il giudice delegato è certamente delle più importanti del sistema. Si è detto, e ripetuto anche qui, che pochi sono i giudici delegati e numerose le amministrazioni fallimentari; ed è vero, ma io credo che noi non dobbiamo fermarci dinanzi ai particolari e a circostanze del tutto contingenti. Se sono pochi, saranno aumentati; ma la soluzione doveva e deve essere questa. Ciò che importa è che finalmente avremo un'autorità che potrà dare ordine, e destinatari che dovranno eseguirli. Ciò soprattutto nei riguardi del curatore.

Al quale il disegno di legge dedica i tre quarti delle sue disposizioni. È naturale quindi che esso ne esca completamente trasformato.

Credo inutile, nei suoi riguardi, soffermarmi al passato. La requisitoria contro i curatori è già stata fatta anche qui, e delle più energiche, da parte del senatore Valenzani; e gli ha fatto eco anche il senatore Marghieri. Guardiamo quindi al domani. Non più ruoli pletorici, ma limitati di numero; e la nomina posta assai in alto e assai lontana, perchè affidata al ministro della giustizia. Ritengo che tanto più felice sarà la riforma quanto più essa lascerà sperare che colui che assumerà l'ufficio si terrà

lontano dall'esercizio di altra professione. Io ritengo indovinata questa restrizione perchè la concentrazione dell'amministrazione in pochi permetterà a ciascuno di lavorare per onorari più proporzionati e meno fantastici; ma nel tempo stesso penso che il nuovo sistema non sia che un ponte per arrivare finalmente alla costituzione della curatela in amministrazione diretta dallo Stato, da affidarsi a magistrati, a funzionari, e anche a legali e attuariali, ma a condizione che la loro funzione sia esclusiva e ad essa non si sovrapponga alcun esercizio di professione privata.

Ritengo che questa esclusione sia salvaguardia opportuna per il migliore funzionamento dell'istituzione.

Nondimeno si è dichiarato, fin da ora, che il curatore è un pubblico ufficiale. Ottimamente! Ne prendano atto i curatori; ma sappiano essi che ciò non avviene solo a titolo di onore, ma anche e più ancora a titolo di gravissime responsabilità. Oggi contro la malversazione dei curatori, per dolo o per colpa, non abbiamo che una esclusiva disposizione di legge, meschina nella forma e nella sanzione; ma domani entreranno in campo anche contro di essi tutte le disposizioni che salvaguardano nel Codice penale l'amministrazione pubblica contro le malefatte dei suoi ufficiali. Se vi è distrazione o sottrazione, sarà il peculato; se vi è coercizione di autorità, sarà la concussione; se mediante accordo coi profittatori, sarà la corruzione. E poi il quadro di tutti gli abusi di autorità, fra cui enumero volentieri e sottolineo il divieto di interessamento privato in atti della pubblica amministrazione, alla quale ora apparterrà anche l'amministrazione concorsuale.

Così io credo che si formerà una vera coscienza del carattere pubblico dell'attività del curatore, il quale oggi può agire ben diversamente da quanto si vorrebbe dalle norme ora indicate; e tanto liberamente che non se ne fa mistero. Non è mistero per alcuno che oggi il curatore rinuncia alle liquidazioni del giudice, dichiarando di essere stato tacitato dal fallito concordatario o dai creditori (naturalmente con raddoppiata o triplicata tariffa), quando non avviene che egli integri la liquidazione giudiziale con quella complementare. Tutto ciò, l'indomani alla legge, sarà materia

di gravissima pena, nella cui salutare minaccia è lecito aver fiducia.

Così ho esposto quali siano, a mio avviso, i pregi di questo progetto di legge. Pure io dico che se qualche cosa ancora si dovesse fare, uscendo dal campo percorso, converrebbe guardare alla prevenzione. Il disinteressamento dello Stato ad una disciplina preventiva del commercio si comprendeva per il passato, quando prevalevano principî economici assolutamente liberistici, di cui la realtà ci ha in gran parte guariti. La produzione, secondo un canone della stessa Carta del Lavoro, è di libera iniziativa del privato; ma dove la produzione faccia difetto o sia insufficiente, lo Stato interviene. E a tale scopo occorre fare della politica realistica, ricercando quali siano le cause dei fallimenti. Ed io credo che, per ricercarle, si debbano leggere le relazioni dei curatori, ed anche quelle dei magistrati che, a periodi, ne sono richiesti. Ora, le cause sono quasi sempre le stesse: il commercio a vuoto. Si incomincia senza capitali, si procede senza capitali e... senza capitali si finisce. Tuttociò è risaputo da parecchi, da molti, ma è ignorato dai più; e così avviene che molti ingenui, ignari o semplicemente male informati ovvero ingannati dalle apparenze, precipitano nella voragine. Orbene, si deve poter intervenire a tempo, per evitare questi disastri, per fare ciò che del resto, come è stato notato testè, si comincia a praticare nei riguardi di determinate attività. L'autorizzazione, che si richiede, è per le qualità morali e per la certezza dei capitali, non per una qualsiasi ingerenza di merito; l'autorizzazione di carattere morale e finanziario infatti è ormai in atto per le società di assicurazione, per gli agenti di cambio, per le Casse di risparmio. Il Consiglio dei ministri, ieri l'altro, ha approvato la presentazione di un disegno di legge che si riferisce alle Casse rurali e reclama controlli per assicurare la osservanza di determinate norme e, soprattutto, per l'accantonamento delle riserve a tutela di risparmiatori. Perchè non si farebbe altrettanto per tutti gli istituti di credito? So bene le obiezioni; ma so anche che l'esperienza può togliere importanza a criteri ritenuti un tempo indiscutibili e dare preferenza a regole propedeutiche di utilità surricordate che appaiono più sicure. Del resto vi sono anche altre ingerenze di carattere pre-

ventivo a proposito delle Società anonime. Si faccia o non si faccia questa riforma, sia essa parziale e cauta o sia totale, anche a proposito delle società, apparirà l'opportunità di alcuni misurati, limitati interventi perchè i bilanci meritino fede, perchè le riserve siano esistenti, perchè, per esempio, non sia lecito che notoriamente funzionino nel campo dei rapporti commerciali società del tutto fittizie, quali sono talune società che non hanno altre funzioni che quelle di garantire di fronte ai terzi la esistenza di interventi che in realtà non esistono.

Si parla altresì dell'opportunità dei libri obbligatori per l'alto commercio, garanzia indispensabile d'ordine amministrativo, e della veridicità dei rapporti ivi registrati. Ma l'obbligo oggidi non ha che sanzioni occasionali; esse invece dovrebbero essere dirette, in caso di omissione o di irregolarità.

I magistrati a volte hanno avuto occasione di reclamare in più di un'occasione la costituzione di uno schedario commerciale. Si potrebbe fare con poco, e per i grandi centri sembra indispensabile. Perchè oggi avviene questo, per esempio, che quando si domanda la dichiarazione di fallimento di un commerciante il giudice, che ha bisogno di informazioni, si rivolge logicamente alla pubblica sicurezza la quale, logicamente, non ha altro da fare che far capo al portiere della casa del fallito (*si vide*); e qualche volta (al dramma è spesso volte vicina la scena comica!) va più per le spiccie e.... più a fondo, e sale difilato all'appartamento del fallito stesso!

Signori senatori, noi dobbiamo dare plauso a questo disegno di legge, perchè accoglie, in maggiore o minor misura, i desideri di tutti; mi permetto di dire che trovarono considerazione anche alcuni di quelli che io aveva presi in esame.

Ne fa testimonianza il senatore Supino, che nella sua nitida relazione ha trovato modo di dire tutto (ciò che avviene soltanto a coloro che hanno assoluta padronanza della materia) in poche pagine; e perfino il superfluo. Infatti egli ebbe la bontà di ricordare il mio contributo in questa materia, rappresentato da uno studio di alcuni decenni, e soltanto di recente da me riveduto. Gliene sono grato, e mi duole che egli non possa essere in Senato, per ragioni

di salute, ad udire il mio riconoscente ringraziamento.

Sta a base del progetto di legge il principio che la sventura del fallito non convoca a raccolta i soli creditori ma gli interessati, diretti e indiretti, di tutta la Nazione. Da questo principio sono dedotti rigorosi corollari. Tutte le disposizioni in questo progetto si coordinano, qui *tout se tient*, perchè tutto è rivolto verso un unico concetto. Ond'io non mi perito di affermare che l'istituto fallimentare, che noi abbiamo derivato da modelli stranieri, d'ora innanzi assumerà una originale impronta italiana. Esso muove dal principio della capacità di comando e vuole rapidità di esecuzioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caccianiga.

CACCIANIGA. Ho presentato in fretta stamane, alcuni emendamenti che mi apparivano necessari al disegno di legge. Ma il cortesissimo Ministro Guardasigilli mi ha fatto osservare che in questo momento, con la Camera dei deputati chiusa, i miei emendamenti, anche se, a giudizio del prof. Marghieri, nella maggior parte accettabili, recherebbero intralcio alla pubblicazione di questa legge urgentissima. Dovrebbe essa tornare per nuova approvazione alla Camera dei deputati; per modo che, forse chi sa quando, certo non prima dell'anno venturo, vedrebbe la luce.

La gravità della situazione, la necessità incalzante di porre pronto riparo al mal costume dei falliti ed alle soperchierie di certi curatori, mi persuade esser doveroso da parte mia ritirare questi emendamenti, raccomandando però al Ministro di tenerne conto, se crederà, in quella futura promessa ed auspicata legge organica sul fallimento che, a differenza della attuale, che ritengo di semplice sperimentazione, ci darà il quadro completo della riforma e, spero anche, i mezzi idonei ad ovviare agli inconvenienti lamentati, che sono gravissimi.

Dopo ciò, potrei anche rinunciare alla parola.

Ma dal momento che il Presidente ha creduto di concedermela, esporrò sobriamente, stile telegrafico, alcuni concetti che valgono, a mio avviso, a spiegare e giustificare i proposti emendamenti.

Il collega Valenzani, nel suo bel discorso,

ha presentato un quadro clinico completo e fatto la diagnosi del mal costume fallimentare odierno, concludendo che più che alle imperfezioni della legge molto si deve alle condizioni particolari d'ambiente. Aggiungo che il mal costume, deplorato dai precedenti oratori e che universalmente si deplora, è dovuto anche in gran parte alla situazione eccezionale del dopo guerra, al disagio economico, alla spostamento del tenore di vita dei più, alle svalutazioni e rivalutazioni della moneta, agli squilibri dei mercati, a tutto insomma quel complesso di fatti, di circostanze, di situazioni, che costituiscono i principali fattori del critico momento economico che stiamo attraversando.

Ciò non toglie però che il legislatore, in presenza di fatti sociali tanto impressionanti, anche se le leggi vecchie son sane e buone nelle ordinarie condizioni di vita, abbia il dovere di andar incontro ai fenomeni nuovi e cercar di ovviare ai novissimi inconvenienti.

Quando la falla si allarga, è opportuno correre subito ai ripari, prima che il pericolo ed il male dilagino e diventino incurabili.

Ben venga dunque la nuova legge regolatrice.

Soltanto, come osservai già, ho grave dubbio che essa sia sufficiente ad eliminare gli inconvenienti constatati ed i pericoli incalzanti.

Secondo il mio modesto avviso, che potrà anche, non nego, esser ritenuto troppo pessimista, la legge invece che restringere, così com'è, allarga gli inconvenienti, tocca dei punti delicatamente pericolosi ed accorda certe sanatorie, se non assolute, relative, a fatti che si svolgono pur troppo con soverchia frequenza nella pratica quotidiana e che valgono a mascherare magnificamente le frodi e le simulazioni.

E vengo al primo emendamento. Mi vengono alla memoria le auree parole del collega Valenzani:

«Voi, onorevole Ministro, vi sobbarcate ad un onere ben grave, assumendo a vostro esclusivo carico la formazione degli albi dei nuovi curatori». È veramente un assai arduo compito il vostro, che fa tremare le vene e i polsi.

L'avevo intuito, leggendo stamane il primo

articolo del progetto di legge, che avoca al Guardasigilli la esclusività della formazione del ruolo dei curatori. Ho pensato quindi subito alla opportunità di modificarlo, riservando al Guardasigilli la sanzione definitiva dei ruoli, ma nel contempo stabilendo che i nominativi dei concorrenti vengano primordialmente vagliati da organi superiori della magistratura quali le Corti d'appello.

La delicatissima funzione della formazione magari primordiale dei ruoli, deve essere avulsa dall'ambiente in cui si svolgono tutte quelle tristi, demoralizzatrici pressioni, che sono segnalate dalla relazione ministeriale, dalla relazione Supino e, ricordate, poco fa anche dal senatore Valenzani, dal prof. Marghieri, da Silvio Longhi e dagli altri colleghi che mi hanno preceduto.

Il tribunale è troppo prossimo al fuoco; il Ministero è troppo lontano.

È bene sottrarsi dall'ambiente in cui vivono questi curatori o aspiranti curatori alla questua d'affari, e portarci un po' più in alto, fuori del contatto immediato, in un'atmosfera più pura, in più spirabile aere.

L'ambiente sereno delle Corti d'appello è al di sopra, è fuori della possibilità di queste pressioni continue. Quegli alti magistrati possono meglio vagliare, con indipendente coscienza, con severa, ma serena obbiettività, fatti e persone e sottoporre poi alla sanzione finale del ministro gli albi così formati, severamente e seriamente formati.

Gli albi così fissati per ogni Corte d'appello, anziché per circondario di Tribunale, gioveranno anche pei casi in cui speciali circostanze consigliassero ai magistrati la scelta del curatore fuori dell'ambiente in cui è accaduto il dissesto, pratica qualche volta necessaria, come la legge stessa già prevede.

È di ciò mi pare aver detto abbastanza.

Vengo all'articolo 9 del progetto.

L'emendamento che ho al riguardo proposto non si attiene soltanto alla forma, ma intacca il diritto sostanziale. Alludo alla riduzione del termine alle retrodatazioni della cessazione dei pagamenti e alla esenzione delle ipoteche e dei pegni contestuali dalla presunzione di frode. La retrodatazione della cessazione dei pagamenti è oggi fissata dal Codice nel termine massimo di tre anni. Il progetto

ha ritenuto opportuno ridurre detto termine. Ma lo ha ridotto, a mio vedere, di poco; e cioè a due anni.

Non voglio ricordare adesso tutta la dottrina che si è svolta in materia e tutte le gravi considerazioni che consigliano a limitare il più possibile tali pericolosi incagli all'andamento ordinario degli affari ed al buon funzionamento del credito.

Le legislazioni dei vari Paesi oscillano fra termini minimi e massimi. Talune, con prevalenza, anziché rimettersi al magistrato caso per caso, com'è nel sistema del nostro Codice, stabiliscono addirittura un termine fisso, invariabile, comune a tutti i fallimenti; un periodo di suspicione costante, ma breve.

Che esista ognora un certo lasso di tempo anteriore alla dichiarazione ufficiale del dissesto, in cui gli atti del fallito convergano univocamente al tentativo del proprio salvataggio, nessuno potrebbe negarlo.

È logico, è umano che il naufrago si avvicina a tutto quello che lo circonda pur di salvarsi, traendo magari con sé altri, nella propria rovina. Ma è altrettanto logico e naturale che il periodo di questa semi incompienza, il periodo, in tema di fallimento, chiamato *del sospetto*, debba essere dalla legge abbreviato il più possibile, se non si vuole recar scompagine al ritmo ordinario della vita e degli affari.

Il Belgio, ad esempio, limita a sei mesi.

Date le necessità odierne del commercio ed il succedersi rapido delle contrattazioni, ed il movimento infaticato degli scambi, sembra più opportuno propendere verso le direttive della legislazione belga, evolutissima nel campo del commercio, piuttosto che attenerci al limite massimo segnato da altre legislazioni, che è di due anni, come quello proposto dal ministro.

È opportuno, penso, ridurre in questa legge provvisoria il termine almeno ad un anno.

Non sono neanche lontano dal ritenere esser più consigliabile che la legge determini direttamente un periodo fisso invariabile *di sospetto*, comune a tutti i fallimenti; esonerando così il magistrato da tali difficili e talvolta fallaci indagini sulla cessazione dei pagamenti.

Nella fretta di retrodatare il fallimento alle

volte si considerano come fatti di cessazione di pagamenti anche circostanze del tutto innocenti, casuali, e che non possono affatto ritenersi indizi di insolvenza; ho visto retrodatare fallimenti per una bolletta esattoriale non pagata.

Le retrodatazioni qualche volta vanno a colpire troppo lontano e sembrano spesso determinate dal desiderio dei curatori di ingrossare la macchia d'olio del fallimento raggiungendo, colle presunzioni di frode, atti e fatti onesti e remoti. Si giunge così spesso a sconvolgere e danneggiare non soltanto interessi particolari di terzi, che pur è un gran male, ma a nuocere con pericolose ripercussioni l'andamento commerciale del Paese.

Potrei ricordarvi in proposito qualche cosa di edificante.

Ho visto una banca che aveva aiutato e salvato dal dissesto un'importante azienda commerciale, pagando del proprio, in più del preventivato e disponibile, somme ingenti, per tacitare i creditori, col beneplacito degli stessi, tratta a rispondere in giudizio, dopo quasi un triennio, come complice di fraudolenza, da uno di quei curatori poco scrupolosi che dopo aver provocato l'estensione di altro fallimento alla azienda salvata, ha voluto tentar di far precipitare nel baratro del dissesto anche la banca salvatrice.

Il guaio si è che tali curatori trovano spesso inauditi appoggi o quanto meno compiacenti tolleranze.

Col termine troppo largo per le presunzioni di frode un commerciante onesto che si trovi momentaneamente incagliato, soltanto incagliato, nel suo giro, non può sperare onesto aiuto e salvamento. Deve soccombere.

Le banche, attese le difficoltà che incontrano ed i pericoli occulti a cui si espongono per periodi troppo lunghi, non si sentono più di portare il salutare aiuto necessario. I privati onesti meno che meno. Difficoltà, ostacoli che conducono a vere e serie rovine.

Perciò in questa legge-esperimento, mi parrebbe consigliabile ridurre il termine ad un anno, in attesa di maggiori e migliori provvidenze da parte della legge che verrà.

Ma il punto in cui maggiormente non mi sento d'accordo col progetto è la presun-

zione di frode tolta senza le opportune distinzioni per le ipoteche contestuali e i pegni contestuali.

Mi sembra che invece di restringere, di circoscrivere i pericoli come dovrebbe essere nell'obbiettivo della legge, si sia provveduto ad estenderli, a facilitarli.

In più di un trentennio di vita professionale ho appreso che il mezzo, l'arma di cui si vale di regola il frodatore, per sottrarre le attività alla massa, nel predisporre la propria fraudolenta insolvenza, è quella della simulazione della dazione a pegno ed in particolar modo della creazione d'un debito fittizio, assicurato colla contestualità d'ipoteca.

Io ricordo d'essermi trovato alla presenza di un mutuo che copriva non solo totalmente, ma esuberantemente tutta la proprietà immobiliare di un dissestato.

La presunzione di frode dell'articolo 709, n. 4, valse a capovolgere questo contratto dalle apparenze innocenti, ma che celava, sotto ben riparate pieghe, un losco tentativo di spogliazione della massa.

SCIALOJA VITTORIO. Ma era simulato, quindi nullo.

CACCIANIGA. Benissimo; ma bisogna saperlo; ma bisognava, anche la simulazione che celava la frode, conoscerla, provarla; altrimenti la nullità intrinseca dell'atto non si sarebbe scoperta da chicchessia.

Invece la presunzione di frode, invertendo l'ordine della prova, ha costretto il sedicente mutuuario a difendersi. E la prova della simulazione dell'atto è venuta fuori, a merito delle stesse difese del prevenuto.

È risultato per bocca dei suoi stessi testi attenagliati dal giuramento che il pacco di biglietti di banca ostentato avanti il notaio, a prova della consegna del capitale, era stato pochi minuti prima prestato al fonte mutuante da uno dei testi al contratto, che poi subito s'era dato premura di farselo restituire dal sedicente mutuuario.

Se non ci fosse stata la inversione probatoria conseguente alla presunzione di frode, la prova della simulazione non sarebbe certo emersa e la spogliazione dei creditori, mercè l'abile trucco, mirevolmente inscenato, avrebbe dovuto deplorarsi come un fatto compiuto.

Quando si tratta di ipoteche, o di pegni contestuali stipulati con privati, bisogna dunque guardarvi ben dentro. Il più delle volte sono fittizi, nascondono artificio per la sottrazione delle attività.

Liberare tali atti da ogni sospetto è garantirne l'impunità.

È cosa ben diversa, quando si è ricorso ad un istituto od ente che comunque eserciti le funzioni del credito.

Le Casse di risparmio, ad esempio, i Monti di Pietà, gli Istituti parastatali, l'Istituto di emissione, del quale giustamente tanto si occupa a preferenza la relazione ministeriale, le Banche in genere che esercitano obbiettivamente il credito come oggetto abituale del loro funzionamento, pare invece a me che sarebbero utilmente e giustamente esonerate dal sospetto e dai pericoli che racchiude il sospetto ufficiale, legale della presunzione di frode per gli atti del genere da essi stipulati.

Facilitazioni in tale senso non sono nuove.

Mi richiamo a quello che stabilisce la legge pel credito fondiario ai riguardi della iscrizione ipotecaria del contratto condizionato, che dopo dieci giorni diventa definitiva ed irrevocabile, anche se raggiunta da retrodatazione fallimentare a sensi dell'articolo 709, n. 4, Codice commercio. Lo stesso avviene nei pegni presso i Monti di Pietà, per i *warrants* e via di seguito.

La Banca d'Italia è obbligata a fare anticipazioni su titoli; gli altri istituti, anche se non obbligati, non possono rifiutarvisi.

Il prestito su deposito di titoli di Stato è operazione usuale, comune, ma che attualmente, quando si tratta di commerciante, rende ognora perplessi.

Ora questi prestiti su pegni, o su ipoteche, concessi da istituti di credito mediante atto avente data certa, dovrebbero, trascorso un breve lasso di tempo — da stabilirsi per legge, come si è fatto pel fondiario, in dieci giorni, ad esempio — essere messi al coperto da tutti i rischi delle presunzioni di frode.

La garanzia di serietà da parte degli istituti porterebbe ad escludere ogni sospetto.

E si aprirebbe così una valvola di sicurezza a favore del commerciante onesto che deve ricor-

rere al credito, assicurando, in caso di bisogno, l'aiuto necessario.

È certo che gli istituti di credito prima di esporre i loro capitali guarderebbero bene addentro negli affari ad essi proposti. Vi guarderebbero con la serietà che ad essi si addice; ma nel contempo con tranquillità di sapersi al coperto da imprevisti pericoli.

Non oggi, ma nella revisione della legge, che ha promesso l'onorevole Guardasigilli, mi auguro si abbia a tener conto di quanto al riguardo son venuto rapidamente esponendo.

Le altre proposte di emendamento hanno importanza secondaria.

Una però mi sembra corrisponda ad un sentimento di giustizia.

Potrei anche esimermi dal parlarne avendone già esuberantemente discusso con larghezza di concetti e profondità di dottrina l'onorevole Marghieri.

Come si fa, mi domando, a fissare il 25 per cento come minimo per la concessione dei benefici di legge?

Nella pratica, è un fatto che quelli che promettono larghe percentuali hanno il più delle volte messo in salvo largo bottino, magari a mezzo di quei tali mutui contestuali cui accennavo dianzi; hanno a disposizione il denaro prima frodato, e se ne valgono in un secondo tempo per riacquistare con esso una rinverdità patente di moralità.

Oggi, pur troppo, nei purtroppo vasti bassifondi del movimento commerciale, queste operazioni di falci die a danno dei creditori sono considerate quasi come azioni commendevoli ed elogiabili, e quelli che hanno *regolato* — è la parola d'uso — il loro passivo con lauta percentuale, trattenendo il resto a loro beneficio, sono guardati quasi con devoto rispetto ed il più delle volte con invidia, dai meno scaltri ma pur numerosi aspiranti a... *regolare*... le proprie passività.

A costoro dunque si viene, col limite fisso della percentuale, a far ponti d'oro, ad assicurare i benefici di legge.

Il disgraziato invece che ha condotto il suo commercio modestamente, ma onestamente, e che magari, come per lo più avviene, travolto nel fallimento di altri più scaltri, deve per

colpa di questi altri cadere, non troverà scampo.

L'onesto gabbato, che è caduto senza colpa nel dissesto, state pur certi non sarà in grado di dare il 25 per cento richiesto e dovrà aggiungere alla miseria incalzante anche il rigore delle sanzioni penali.

Il che non pare sia nè giusto nè onesto.

Il Ministro Guardasigilli ha, dopo la discussione avanti l'altro ramo del Parlamento, proposto che questa percentuale debba essere sempre superiore al presumibile risultato della liquidazione giudiziale, e sta bene.

Il criterio è sano.

Che uno sforzo si faccia per superare, che un aiuto si cerchi e si presti da parenti ed amici del dissestato per fargli ottenere i benefici di legge, è logico; ma non bisogna insistere a domandare l'impossibile. Se il fallimento, come sovente accade per le aziende ultra modeste, dà zero o poco di più, il 25 per cento è l'impossibile.

Se viceversa l'azienda dissestata conta ancora notevoli attività, il 25 per cento è irrisorio.

Val meglio dunque non fissare alcun limite rimettendo la decisione al prudente giudizio del magistrato, stabilendo invece nella legge il principio, ch'è quello dettato dal Ministro, che la percentuale concordatizia abbia sempre e notevolmente a superare i presumibili ricavi della liquidazione fallimentare.

Un quinto di più di ciò che può dare il fallimento era la mia proposta di emendamento all'articolo 16 del disegno di legge.

Sempre ispirandomi a tali criteri di giustizia e di opportunità ho proposto all'articolo 20, ove si parla dell'inabilitazione all'esercizio del commercio pei colpevoli di bancarotta, la sostituzione delle parole *non superiore a due anni* con quelle *non inferiore a due anni*.

È inutile spiegarne il motivo. È interesse generale che sieno tenuti il più possibile fuori della circolazione questi aborti della feconda attività commerciale, queste merci avariate, questi esperti delle facili... *regalazioni*.

Avevo anche proposto una aggiunta al terzo comma dell'articolo 23, che tratta del concordato preventivo.

L'aggiunta potrà forse parere strana ai giuristi che fanno parte di questo alto Consesso; ma ha la sua ragione di essere.

Ho detto che non può essere inoltre ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che non offra serie « garanzie reali estranee al suo patrimonio ».

Accade spesse volte che un azienda dissestata proponga una *cessio bonorum* ai creditori, una auto-garanzia cioè, della percentuale concordatizia appoggiata al valore attribuito alle proprie realtà, che possono apparire a prima vista anche sufficienti.

Senonchè, specie in questi momenti di crisi, i pronostici fatti appaiono, non è raro, impossibili a realizzarsi per la svalutazione degli stabili, per le difficoltà di realizzazione, per tante e tante altre circostanze. E dopo un inane tentativo concordatizio, si finisce col cadere nel fallimento.

Le more son sempre dannose. Racchiudono dei pericoli per l'azienda dissestata e per le masse creditorie.

Sarebbe perciò utile precisare che la garanzia del concordato deve venire sempre prestata da terzi estranei al patrimonio del debitore; altrimenti la perfetta e pur necessaria sicurezza del pagamento integrale, nei termini prescritti, delle percentuali concordate, non si avrà mai.

Minori modifiche ho prospettato riferibilmente ad altri articoli. All'articolo 24 e all'articolo 12, là dove si parla di rinvio non possibile, di decadenza assoluta, ho proposto l'aggiunta « *salvo casi di forza maggiore pienamente comprovati* ».

All'impossibile nessuno è tenuto. Ed io mi riporto alle osservazioni dal senatore Marghieri sulle attuali condizioni della magistratura.

Potrei al proposito riferire anch'io qualche cosa di concreto.

Ci sono dei Tribunali congestionatissimi di lavoro anche arretrato e scarsi di giudici e funzionari di cancelleria; e viceversa ve ne sono di quelli che contano un personale numeroso, spesso esuberante.

Per quest'ultimi, forse, il tassativo divieto a proroghe potrà giovare; ma per gli altri, che sono la maggior parte, è difficile assai, per non

dire impossibile, che il primo giorno la causa venga spedita.

L'onorevole Guardasigilli sa, perchè gliene ho parlato io stesso più volte, qual'è la situazione di certi tribunali secondari; com'io ben ricordo le sue cortesi promesse, in parte anche, non in tutto, mantenute.

Ci sono dei tribunali ingolfati in arretrato ultra-decennale, ai quali viene anche saltuariamente limitato il numero dei giudici.

E quelli che restano sono sopraffatti da incarichi di tutti i generi, non escluso quello di trascorrere intere giornate nelle clienti aule dei Consigli di leva.

Si può pretendere da loro ciò che pretenderebbe ora la legge? Se non sono in grado di acudirle a tutte le loro funzioni, è logico che si attribuiscono loro altri incarichi e si fissino dei termini restrittivi, perentori alla esecuzione?

Succede qualche volta che tali tribunali non abbiano neanche la possibilità di costituirsi per deficiente numero di magistrati.

Come si fa almeno in tali ipotesi a non ammettere, come giustificante una proroga, la causa di forza maggiore?

Ma ho abusato anche troppo della vostra pazienza. Non mi dilungo di più, non voglio dilungarmi di più, quantunque, in questa vasta materia, molto e molto ci sarebbe ancora da dire, da considerare.

Gli emendamenti presentati rappresentano sommariamente il mio pensiero che, se non erro, se non in tutto almeno in gran parte, ha incontrata l'approvazione del Senato.

Oggi non è possibile tradurre tali emendamenti in legge; ma confido nella cortese parola del Ministro, che in una prossima e più lata revisione di tutto l'istituto fallimentare si terrà di essi il conto dovuto.

Una nuova legislazione commerciale non dovrà tardare. I tempi, i costumi, il ritmo degli affari, camminano, e camminando si evolvono.

Una savia legislazione deve procedere di pari passo con essi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano.

DI STEFANO. Onorevoli colleghi. Un momento fa, pensando di dover prendere la parola e vedendo la lancetta dell'orologio avanzarsi

inflexibile, pensavo, malinconicamente, al detto biblico: « beati gli ultimi... »

Io, quantunque i primi siano stati discreti, perchè un tema così importante è stato, magistralmente, data l'importanza che ha, e date le varie osservazioni fatte, trattato in poche ore dai colleghi, che mi hanno preceduto, non mi sento affatto *beato* nel prendere la parola.

Ma confido nella bontà abituale del Senato, che, certamente, mi vorrà seguire per pochi minuti.

Sarò di fatto brevissimo, perchè, dopo le lucide e dotte relazioni presentate qui ed alla Camera e la discussione seguita nell'altro ramo del Parlamento ed in Senato, io mi limiterò a brevi osservazioni.

Questa legge eleva il giudice delegato a direttore o, come disse fascisticamente il collega Longhi, a gerarca del fallimento. Ed io plaudo a questa iniziativa del ministro, perchè questa concezione ho sempre avuto della persona del giudice delegato al fallimento. Lo dissi anche nella Commissione per la riforma del Codice di commercio. Sostenni che, per migliorare l'istituto, conveniva affidare al giudice soltanto l'amministrazione del fallimento; facendolo coadiuvare anche da uno dei membri della Delegazione dei creditori per la parte materiale dell'amministrazione del fallimento. Ma il giudice soltanto doveva disporre in materia di attività fallimentare togliendo di mezzo il curatore che aveva dato, ordinariamente, pessima prova. Dire ancora male del curatore sarebbe perfettamente inutile, dopo tutto quello che si è detto qui dal collega Valenzani.

Quello che ha commesso il curatore sotto il nostro codice di commercio è incredibile, è inaudito, perchè le dilapidazioni, le pretese di smodati compensi, le corruzioni, le imposizioni che ha fatto sono qualche cosa di enorme.

Chi, come me, ha avuto 48 anni di esperienza di avvocato, ha potuto vedere a quali enormità un curatore di fallimento è trascinato, pur di ottenere sulle attività fallimentari tutto ciò che si può da esse spremere, poco curandosi dei creditori. Un curatore di fallimento è arrivato ad assorbire il 25 per cento delle attività fallimentari. E quando si cercò di

fare il concordato si trovò appena il 5 per cento!

Dunque, sotto questo aspetto, è provvida la riforma in quanto affida al giudice delegato la direzione del fallimento.

Conservando il curatore, si è creduto di rimediare a molti degli inconvenienti, che la pratica ha rilevato, dandogli la qualifica di pubblico ufficiale.

E qui abbiamo avuto il nostro collega Longhi che ci ha ricordato tutta la filza di reati, in cui il curatore incapperebbe nelle diverse ipotesi di malversazioni. Ma, non ostante ciò, conservo un grande scetticismo per i buoni effetti che si potranno ricavare dall'elevazione del curatore a pubblico ufficiale. L'esperienza avuta, ed un fatto che mi è accorso in questi ultimi tempi, mi dimostra come l'essere pubblici ufficiali, l'essere investiti di una nomina di sequestratario penale da parte del magistrato penale, non impedisce che questo sequestratario, che è certamente un pubblico ufficiale, non possa chiedere smodati compensi e fare altre pressioni illecite.

Il Senato permetterà che io ricordi alcuni particolari del caso occorsomi, giacchè è anche bene che il guardasigilli... sappia! Tutti ricordano il grave disastro, avvenuto per la scoscendimento di un grande impianto idraulico del Settentrione. Avvenuto questo disastro che produsse molte vittime, il giudice istruttore credette opportuno di porre sotto sequestro tutte le aziende appartenenti ai proprietari degli impianti, nominando un sequestratario giudiziale che ne avesse la cura e controllasse l'amministrazione. Questo sequestratario giudiziale si mise in carica. Dopo qualche tempo, furono indennizzati i parenti delle vittime e le altre parti lese ed il sequestro penale fu tolto. Ebbene, onorevoli colleghi, questa perla di sequestratario giudiziale, nominato dal giudice istruttore, durante la sua carica — 30 mesi — prelevò 300.000 lire, a lire 10.000 mensili. Ma ciò era nulla per le sue bramosie canne. Sempre durante la sua carica esasse per circa lire 350.000 dagli affitti degli immobili. Questa somma avrebbe dovuto depositarla, invece la conservò nella sua tasca. Ma non credete, onorevoli colleghi, che questo sia bastato a contentare la sua avidità di lucro. Terminate le sue funzioni, egli ha avuto l'ardire di doman-

dare ancora un milione e 60 mila lire a saldo di competenze a lui spettanti. Ed era un sequestratario giudiziale nominato dal giudice istruttore, e che aveva quindi quei tali obblighi e quei tali doveri, che dovrebbero pesare sopra un pubblico ufficiale! Ma tutto ciò non ha impedito che questo si sia verificato. Fortunatamente, la Corte d'appello di Milano (e vedo qui con piacere l'onorevole collega che fu, fino a poco tempo fa, suo Presidente), con una sentenza che fa onore alla Corte stessa, revocando una sentenza del tribunale, che aveva ordinato nientemeno un arbitro amichevole compositore, rispose a questo sequestratario giudiziale: tu chiedi una liquidazione delle tue competenze per una funzione di sequestratario penale dinanzi ad un giudice non competente; tu sei stato nominato dal giudice istruttore penale, va a farti liquidare le competenze che ritieni ti spettino, dal magistrato penale. Ed io vorrò vedere se il magistrato penale, quando si tratterà di liquidare queste competenze, non gli farà restituire almeno quella somma di affitti, che egli esasse e che si mise in tasca.

Ho voluto ricordare questo fatto, perchè ciò varrà a dimostrare che non bisogna sperare troppo della innovazione fatta nell'accordare al curatore la qualità di pubblico ufficiale. Ma le leggi possono fare soltanto ciò che è umano, non quello che è al di là della possibilità umana. Perciò io penso che l'unica maniera di porre un rimedio alle malefatte del curatore è quello di sopprimere il curatore! Per il momento, però, occorrerà attendere che la nuova riforma abbia avuto la sua pratica attuazione per decidere quali altre modifiche sia necessario fare e se non converrà sopprimere addirittura il curatore, come io penso già da molti anni.

Passo oltre. Si è qui osservato: ma come potrà il giudice delegato esaurire la ingente mole di lavoro? Il giudice delegato come potrà nelle grandi città tener dietro a tutti i fallimenti e dirigerne l'andamento? Orbene, io penso quando c'è una legge, che vuole attingere uno scopo, si deve pensare anche ai mezzi relativi, ed io sono sicuro che il Guardasigilli si preoccuperà di queste nuove attribuzioni affidate ai giudici delegati ai fallimenti e vorrà trovare modo che i tribunali, i quali hanno maggior numero di affari, abbiano anche un numero

sufficiente di magistrati per poter dirigere tutte le operazioni del fallimento nel più breve termine possibile.

Non dirò niente in ordine alle delegazioni dei creditori: quello che se ne è già detto, mi sembra sufficiente. Ma non voglio mettere i componenti delle delegazioni dei creditori nella turba dei sofferenti e dei tormentati dal fallimento, come pensa il collega Longhi; spesso ho visto che i membri delle delegazioni dei creditori hanno fatto e saputo fare la parte del leone.

E vengo all'articolo 9 del presente disegno di legge, che rappresenta uno dei punti importanti della riforma. Questo articolo ha due parti: una prima parte riguarda l'epoca cui si può retrodatare il fallimento: e riduce a due anni il massimo termine della retrodatazione, e ciò per le difficoltà che, ordinariamente, utili nella determinazione di tale epoca, elementi che possono sparire da un momento all'altro e che difficilmente si possono ricostituire. Ma, approvando questa disposizione, io voglio ricordare all'onorevole guardasigilli la norma dell'articolo 690. Si tratta di un commerciante che si è ritirato dal commercio; la legge attuale permette di dichiarare il fallimento di questo commerciante entro cinque anni dal ritiro dal commercio. Non pare all'onorevole guardasigilli che le due disposizioni, che già erano stridenti sotto il Codice di commercio, diventino ancora più stridenti con la modifica che si è fatta e con le ragioni che l'hanno suggerita?

E passo alla seconda parte.

Essa riguarda la presunzione di frode, che accompagna le ipoteche ed i pegni costituiti nel periodo sospetto. Il Codice di commercio parla in genere delle ipoteche e dei pegni senza specificarli. L'articolo 9, nella seconda parte, esclude dalla presunzione di frode le ipoteche contestuali alla nascita del credito. Questa disposizione è stata attaccata dal collega Caccianiga ed è stata trovata insufficiente dal collega Marghieri. Questi dubita che essa possa valere per il passato, donde la disparità di trattamento tra le ipoteche costituite prima e quelle costituite dopo la legge ed invocava una disposizione transitoria per togliere tale incongruenza.

A me non pare che questa incongruenza non esista. Che cosa ha fatto l'articolo 9 nella sua seconda parte? Ha tolto una questione che c'era sulla interpretazione dell'articolo 709, n. 4. Le Corti erano in contrasto, anche la Corte di cassazione era stata oscillante in varie sentenze. È venuto il legislatore e, con una legge interpretativa, ha detto questo: l'articolo 709, n. 4, parlando di pegni e di ipoteche riguarda, solamente, le ipoteche ed i pegni che non sono contestuali non quelli contestuali alla nascita del credito.

Resta sempre ferma la disposizione dell'articolo 709 Codice di commercio n. 9, per la quale se è provato che chi faceva il pegno o chi si faceva concedere l'ipoteca conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del commerciante, non sfugge all'annullamento del contratto stipulato nel periodo sospetto.

Ritengo quindi che, trattandosi di una disposizione che ha precisamente un'indole interpretativa, non sia il caso di avere dei dubbi sulla applicazione dell'articolo 9 a tutti i contratti stipulati sia prima, sia dopo l'approvazione di esso.

Le osservazioni del collega Caccianiga non possono essere accettate. Egli vorrebbe fare una distinzione fra le Banche e gli Istituti da una parte ed i privati dall'altra per escludere la presunzione nel primo caso e mantenerla nel secondo. A me pare che ciò sarebbe ingiusto. Le Banche e gli Istituti sono sempre in condizioni migliori del privato per conoscere la condizione del commerciante. Quindi, non credo che la disposizione dell'articolo 9 seconda parte meriti una modifica in tal senso.

Con questa disposizione il legislatore ha impedito che l'onesto commerciante trovi chiuse le porte del credito. Sotto l'impero appunto di quella giurisprudenza oscillante di cui ho fatto cenno, avveniva che chi doveva dare denaro ad un commerciante consultava prima il suo avvocato, il quale, trattandosi di un commerciante, lo sconsigliava pel timore dell'applicazione dell'articolo 709 n. 4 Codice di commercio. Avveniva lo stesso allorchè si trattava di una donna maritata prima della emanazione della legge sulla capacità giuridica della donna. Noi avvocati dicevamo di non dare mai denaro ad una donna maritata per evitare che la donna potesse impugnare l'atto,

allegando che il denaro non serviva a lei, ma al marito, che essa aveva prestata una semplice fideiussione etc. etc. Allora le donne maritate non potevano trovare denaro, e dovevano ricorrere agli strozzini, che rovinavano le famiglie.

Concludendo, il chiarimento contenuto nell'articolo 9 mi pare giusto ed opportuno.

Sul concordato si è detto tanto, che io non credo di aggiungere parola. Il 40 %? Il 25 %? Il disegno attuale, richiede il minimo del 25 % per il concordato. Si dice, poi, che si deve offrire sempre qualche cosa in più di quello che, prevedibilmente, si potrebbe ricavare dalla liquidazione dell'attività fallimentare. Io trovo questo criterio molto vago e incerto, e trovo che tante volte il 25 % è poco e tante volte è troppo! Io non guardo con occhio molto tenero i commercianti che falliscono, ma debbo dire che, nella pratica, ho dovuto spesso constatare che sono più i disgraziati, travolti o da disastri, o da mancanza di affari, o da errori, che quelli che entrano nel commercio per fallire e farsi una posizione col fallimento.

Quando si è in presenza di disgraziati, e quando questi non hanno assolutamente la possibilità di pagare il concordato al 25%, è meglio fare il concordato ad una percentuale minore che andare alla liquidazione con tutte le maggiori spese e con danno di tutti.

È una osservazione, che sottopongo alla saggezza dell'onorevole ministro. Forse, dopo un certo periodo di prova, sarà il caso di vedere se non occorra modificare questa disposizione.

Onorevoli colleghi, ho finito di tediarevi, ed ho mantenuto fede alla promessa fattavi, perchè in pochi minuti ho condensato le osservazioni sulla parte principale delle nuove norme.

Ricordo che, nell'altro ramo del Parlamento, dove questa legge fu abbastanza discussa, ci fu chi propose di provvedere alla unificazione internazionale della legge sui fallimenti. In una interruzione, uno dei deputati suggerì che a questo avrebbe potuto provvedere Ginevra. Ma il ministro rispose: e perchè no Roma?

A Roma esiste l'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, presieduto dal nostro collega Vittorio Scialoja, che tanto ha lavorato per esso. Questo istituto, meglio di qualunque altro potrà provvedere. E mi

auguro che dall'Italia parta ancora una volta una scintilla, che si propaghi in tutto il mondo. Questa unificazione è molto utile, se non assolutamente necessaria. Si pensi che, per la sempre maggiore frequenza dei commerci internazionali, spesso una società può avere la sua sede principale in Italia e delle filiali in Paesi stranieri e viceversa. L'unificazione della legge sui fallimenti eliminerebbe le tante disparità che si verificano.

Mi auguro, pertanto, che da Roma parta, come sempre, la parola feconda che porti alla unificazione, della legislazione sui fallimenti, unificazione, che arrecherà tanta utilità al commercio. (*Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Artom.

Baccelli Alfredo, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bernocchi, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Callaini, Casertano, Cassis, Celesia, Chimienti, Cian, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cito Filemarino, Colonna, Concini, Cossilla, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Mencada.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Carretto, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Faelli, Faggella, Fano, Fantoli, Ferrari, Ferri, Figoli des Geneys.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Giannattasio, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lissia, Longhi, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Manna, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Marozzi, Martino, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nasini, Niccolini Eugenio.

Padulli, Pais, Pantano, Pavia, Pericoli, Perala, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Santucci, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Soderini, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Squitti, Strampelli, Suardo.

Tofani, To'omei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Tovini.

Valenzani, Varisco, Versari, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zappi, Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Nell'annuale della battaglia del Piave.

SALANDRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA. Onorevoli colleghi, mi permetto interrompere questa discussione per ricordarvi che oggi è il 23 giugno. Si compie il 12° anniversario del giorno nel quale, con vibrazione di orgoglio nazionale che nessuno può dimenticare, leggemo il Bollettino del Comando Supremo in cui si annunciava che l'esercito austriaco, sconfitto dopo otto giorni di fierissima lotta, ripassava in disordine il Piave (*Il Presidente, i senatori, i ministri e i sottosegretari si alzano*) inseguito dalle nostre truppe vittoriose. Era l'annuncio di una delle più gloriose e decisive battaglie non solo della guerra italiana ma anche della guerra mondiale.

Uno dei grandi capi dell'esercito in quei

giorni, il Maresciallo Gaetano Giardino, nostro collega, è a Torino, fortunatamente convalescente da gravissima infermità. Io credo di interpretare il pensiero di quanti senatori sono qui presenti, ed anche degli assenti, pregando il nostro illustre Presidente di esprimere al Maresciallo Giardino i nostri sentimenti, e di dirgli che in questo memorando anniversario ci siamo ricordati di lui, e ne prendiamo occasione per rivolgergli fervidi auguri di rapida e completa guarigione! (*Applausi*)

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli Senatori, bene ha fatto il senatore Salandra a ricordare questo giorno e questo anniversario. È bene che avvenimenti, come quello che il senatore Salandra ha ricordato, siano sempre presenti al cuore ed alla mente degli Italiani. La grande guerra e la grande vittoria resteranno sempre pilastri indelebili e formidabili della vita e della storia d'Italia.

Il nostro pensiero in questa occasione, giustamente, come ricorda il senatore Salandra, va agli artefici della grande vittoria, tra i quali vi è il senatore Giardino, delle cui condizioni di salute siamo stati tutti così gravemente preoccupati. Le buone notizie pervenute ci confortano; e pertanto con animo lieto il Governo si associa completamente agli auguri che il senatore Salandra ha formulato per la sua salute e alle nobili parole da lui pronunziate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Degne parole, perchè alte e perchè dette da lui, quelle del senatore Salandra rievocanti la grande giornata trionfale del Piave, che fu — più che un preannuncio — principio della vittoria nostra e dell'intesa sugli Imperi nemici.

La data memoranda, della quale oggi ricorre l'annuale, serberà nei secoli luce di gloria eroica. Il Senato si esalta nel superbo ricordo, come fa eco con affettuoso fervore all'augurio opportunamente espresso dal senatore Salandra per la salute dell'illustre Soldato che fu della nostra vittoria uno degli artefici maggiori.

Già di tali sentimenti mi resi più e più volte interprete presso il senatore Giardino, ormai

felicitemente avviato a confortante convalescenza.

A nome del Senato rinnovo i voti più cordiali per l'insigne amatissimo collega. (*Vivissimi applausi*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sul fallimento.

SCIALOJA ANTONIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA ANTONIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Onorevoli senatori, prendo la parola in luogo del senatore Supino indisposto, non già per ripetere quanto egli ha già egregiamente detto nella sua relazione breve ma precisa e completa; bensì per aggiungere poche osservazioni con pochissime parole.

Siamo in periodo di crisi e di aumento dei fallimenti nel numero e nella gravità, e come in ogni periodo di crisi si reclama una riforma legislativa.

Tuttavia ci troviamo tutti d'accordo circa la scarsa efficacia che hanno le leggi in materia fallimentare, poichè come è stato detto anche dall'onorevole Valenzani, questa è materia più affidata al costume che alle formule astratte della legge; ed io aggiungo: è materia affidata anche e forse soprattutto alla capacità delle persone che sono incaricate della esecuzione delle norme di legge; su questo argomento delicato dovrò ritornare tra breve.

Tutti ci troviamo d'accordo nel ritenere che i difetti della legge attuale sono più nella sua applicazione che nelle formule spesso assai felici del Codice: c'è quindi un certo scetticismo diffuso intorno all'efficacia dei nuovi provvedimenti che stiamo per approvare. Il che non toglie che io ritenga, secondo il voto unanime dell'Ufficio Centrale, che è opportuno fare questo esperimento in vista della riforma definitiva più volte annunciata e portata innanzi con lavori intensi e lodevoli, ma non ancora giunta alla sua redazione definitiva. Nell'attesa forse ancora lunga, è interessante mettere alla prova gli istituti nuovi contenuti in questo progetto e segnatamente quell'insieme di innovazioni, con le quali si dà un'impronta ufficiale al procedi-

mento fallimentare e se ne fa organo supremo e regolatore il giudice delegato. Se enumeriamo e consideriamo quali sono i compiti che il progetto affida al giudice delegato, possiamo comprendere la gravità degli uffici a lui commessi. Il giudice delegato ha l'amministrazione del fallimento; egli deve dare, su ogni affare, le opportune istruzioni al curatore; autorizza ogni singola lite passiva od attiva; e tutto ciò presuppone che il giudice delegato conosca perfettamente le carte tutte del fallito e tutti gli affari e i libri e la corrispondenza. Ancora: il giudice delegato sceglie le banche dove deve essere depositato il denaro del fallimento, dà istruzioni per le operazioni bancarie da compiere, nomina la delegazione dei creditori, con qualche lieve attenuazione del suo arbitrio, per un emendamento introdotto dalla Camera dei deputati; ed in ogni caso designa il presidente della delegazione. Il giudice inoltre pone personalmente i suggerimenti; è consigliato a fare personalmente l'inventario e decide (questa è una cosa molto importante) della ammissione dei creditori in sede di verifica, e può escluderli anche d'ufficio; autorizza le vendite, come dice la legge, anche a partito privato, (non so perchè sia stata abbandonata la tradizionale dicitura a *trattativa privata*); riceve le domande di concordato, le controlla, e in caso una prima domanda sia stata respinta è arbitro della presentazione di nuove domande di concordato.

Ora il problema vero che si propone con questo nuovo procedimento, è se l'ufficio del giudice delegato potrà corrispondere a tanta gravità di compiti. Vari onorevoli colleghi hanno manifestato al riguardo le loro preoccupazioni. Infatti, come ha detto l'on. Valenzani, bisogna tener conto del tempo che il giudice delegato dovrà dedicare ad ogni fallimento, e temere che il numero enorme di fallimenti affidato ad ogni giudice non permetta loro di dedicare tutte le cure necessarie a ciascuna liquidazione. Io aggiungo un'osservazione di carattere più grave e più delicato; mi preoccupa non soltanto dell'insufficiente numero dei giudici delegati, numero che potrà agevolmente essere accresciuto, con un adeguato aumento di posti nei ruoli della magistratura, ma mi preoccupa d'una questione più grave per cui le cure del ministro guardasigilli non potranno forse essere sufficienti a superare le difficoltà

di attuazione del nuovo procedimento fallimentare.

Questo sistema parte dal presupposto che il giudice delegato abbia la personale capacità e la competenza tecnica necessaria ad adempiere il suo ufficio. Ora si tratta di capacità in materia commerciale, bancaria, industriale, si tratta di saper leggere bene nelle scritture contabili, e quelle dei falliti non sono di certo le più chiare; si tratta di conoscer bene, e capire, la pratica degli affari. Ciò è indispensabile se si vuole veramente che il giudice delegato possa dirigere l'amministrazione del fallimento e non soltanto intralciare e paralizzare l'opera del curatore, come talvolta accade anche adesso quando il giudice vuol fare uso dei poteri che già la legge vigente gli consente. Ora i giudici delegati potranno avere una preparazione sufficiente in questa materia? Questo per mio conto è il punto più grave. E bisognerà vedere all'atto dell'esperimento della legge, se non sia necessario ricorrere, per la futura legislazione, ad una nuova costituzione di questo organo giudiziario. Bisognerà vedere se non sia opportuno di non affidare la gestione del fallimento ai singoli giudici che, se anche aiutati dai cancellieri (che qualche volta ne sanno più di loro in materia commerciale), non possono essere forniti di tutta la competenza necessaria, ma provvedere alla costituzione di un ufficio dei fallimenti specializzato, nel quale il giudice delegato nell'esame della azienda fallita e nella decisione degli affari commerciali relativi sia assistito da persone competenti, non estranee con incarico temporaneo, ma in servizio fisso, con veste di pubblici funzionari. A ciò penso che si potrà venire dopo i risultati della esperienza che ora si tenta, qualora per deficienza di capacità delle persone, non si potessero raggiungere i risultati che si sperano, e che anzi costituiscono lo scopo principale della riforma.

L'Ufficio centrale ha formulato il voto che il progetto di legge sia integralmente approvato, senza emendamenti, non perchè qualche emendamento non potrebbe essere consigliato dall'esame attento del progetto, ma perchè si ritiene opportuno che in questo momento, nel quale l'opinione pubblica reclama una riforma al regime dei fallimenti, non si frapponga alcun indugio a che questo esperimento si compia.

Ma a parte ogni questione di emendamento, io credo che l'onorevole ministro potrà dare qualche chiarimento interessante per l'applicazione della legge. È stata sollevata nella dottrina una questione che è stata proposta anche qui da parte dell'onorevole Marghieri, nell'interpretazione di un comma dell'articolo 9. L'onorevole Marghieri ha mostrato di ritenere che la esclusione della presunzione di frode per le garanzie contestuali non si possa applicare che alle garanzie costituite dopo l'emanazione della legge nuova, e che cioè non possa essere applicata alle garanzie contestuali costituite prima del momento in cui la legge andrà in vigore.

Io accolgo, su questo punto, l'osservazione dell'onorevole De Stefano, il quale ha sostenuto che qui si abbia una norma interpretativa. Infatti il ministro proponente, secondo quanto ha espressamente dichiarato nella sua relazione, ha voluto risolvere il dubbio che nella giurisprudenza è stato agitato e assai spesso risolto nel senso che la legge accoglie. È indiscutibile, a mio avviso, che si tratti di una disposizione di carattere nettamente interpretativo, che perciò si applica alle garanzie costituite precedentemente.

Circa le osservazioni che sono state formulate dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, ho poche cose da rispondere. L'onorevole Valenzani ha manifestata opinione contraria alla esclusione del giudice delegato dal collegio per i giudizi da lui autorizzati, ed ha detto di non vedere la ragione di questa esclusione mentre sarebbe dannoso e antieconomico obbligare un altro giudice a studiare questioni e controversie di cui il giudice delegato è già a conoscenza.

A me pare invece che sia proprio questa la ragione per cui il ministro ha proposto la esclusione del giudice delegato dal collegio: far sì che la lite che egli ha deliberato e autorizzato dal punto di vista amministrativo sia esaminata anche da un altro giudice. Poichè è certo che se il giudice delegato sarà nel collegio, accadrà che gli altri due giudici non si occuperanno della causa, confidando nella conoscenza già acquistata dal giudice delegato.

È anche da considerare che il giudice delegato il quale, secondo il nuovo procedimento ha la direzione effettiva dell'amministrazione

del fallimento è, in un certo senso, parte in causa. Non sarà questa una formula giuridicamente esatta, ma sostanzialmente è così. Il giudice che ha autorizzato la lite non potrà non avere una certa prevenzione favorevole alla domanda del curatore.

Ha detto l'on. Marghieri che, con un piccolo passo in più, il ministro avrebbe potuto portare innanzi al Parlamento la riforma dell'intero libro terzo del Codice di commercio. Io non credo che il passo sarebbe stato molto piccolo: ad ogni modo il ministro è stato direttamente chiamato in causa e risponderà al senatore Marghieri. Credo che probabilmente egli avrà pensato che il meglio è nemico del bene, e, per fare qualche cosa, è opportuno limitarsi a quanto nel momento attuale si può fare.

Qualche parola sulla questione del minimo di percentuale per il concordato. Questo punto è stato molto discusso nell'altro ramo del Parlamento ed in Senato. Si è osservato che il minimo del 25 % può essere troppo alto o troppo basso e che per la concessione dei benefici di legge ha assai più importanza la considerazione dei meriti del fallito che quella della percentuale del concordato. Si può rispondere che la fissazione di una determinata percentuale è l'unico mezzo per ovviare agli inconvenienti del sistema attuale nel quale al magistrato è stato lasciato l'arbitrio della concessione dei benefici di legge al concordatario. Si è visto in pratica che ragioni di riguardo o di pietà molto spesso prevalgono in simili casi e si è spesso troppo larghi nell'accordare i benefici di legge nonostante le severe istruzioni impartite dal ministro. Certo il sistema proposto è empirico come è inevitabile in simili casi, quando si vuole ad un arbitrio del giudice sostituire un criterio concreto e preciso. Il sistema è discutibile, ma non si saprebbe che cosa altro trovare: l'esperienza dirà se la percentuale del 25 % è troppo alta o troppo bassa. Forse una percentuale più bassa potrebbe essere sufficiente correttivo all'arbitrio del giudice; ma ritengo che la questione sia d'importanza secondaria, e non possa determinare il Senato a non accogliere la proposta dell'onorevole ministro ed il voto dell'Ufficio centrale che la legge in discussione sia sollecitamente approvata.

Io spero quindi che il Senato vorrà dare voto favorevole al progetto di legge, così come esso ci è stato presentato dall'onorevole ministro della giustizia (*Applausi*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, devo rivolgere anzitutto un ringraziamento molto vivo all'onorevole Ufficio centrale, il quale mi ha confortato della sua adesione autorevole e, a mezzo del suo Presidente, ha ora riaffermato che condividè i punti di vista essenziali, da cui il ministro è stato mosso nel presentare questo progetto di legge. Desidero pure, se me lo consentite, onorevoli senatori, inviare un saluto fervido e augurale all'onorevole relatore senatore Supino, che con tanta scienza e diligenza ha voluto illustrare il disegno di legge. Ringrazio anche gli oratori i quali hanno preso parte alla discussione, riaffermando ancora una volta le nobili tradizioni del Senato in materia di riforme legislative di questo genere.

Onorevoli senatori, la presentazione di questo disegno di legge è avvenuta perchè il Governo non poteva restare indifferente di fronte alle lagnanze, direi quasi universali, che negli ultimi tempi si muovevano intorno al funzionamento dell'istituto del fallimento. In questa materia io ho una esperienza alquanto antica e sono piuttosto scettico sull'efficacia delle riforme legislative. È stato detto molto bene, prima dal senatore Valenzani, poi dal senatore Antonio Scialoja, che, in una materia come questa, la legge in sè medesima ha importanza relativa, quasi secondaria, e che importanza molto maggiore ha il costume; molto dipende anche dagli uomini che sono chiamati ad applicare le disposizioni legislative. Ma non si poteva evidentemente negare che qualche riparo fosse possibile escogitare ai gravi inconvenienti del funzionamento dell'istituto del fallimento. E il Governo doveva non restare indifferente di fronte alle segnalazioni unanimi che in questo senso gli pervenivano.

L'on. senatore Marghieri mi ha dato lode per la prudenza con cui procedo nella riforma del Codice di commercio e io lo ringrazio di questa lode, perchè credo che in materia di riforma di codici non si possa andare troppo svelti;

viceversa poi mi ha chiesto perchè non ho proceduto alla presentazione di un disegno di legge per la riforma dell'intero libro terzo del Codice di commercio. Rispondo: non ho pensato a ciò, non solo per le ragioni di ordine generale per cui l'on. Marghieri ha auspicato che non si faccia presto la riforma del Codice di commercio, ma altresì per una ragione particolare che mi sembra essenziale. Noi siamo in un momento di trasformazione e di assestamento economico; attraversiamo, diciamo pure, una crisi di assestamento economico e come, in genere, non è prudente cambiare i cavalli a mezzo del guado, così, dal punto di vista legislativo, non mi sembra che sia prudente fare leggi sotto l'assillo di necessità contingenti. Ho ricordato nell'altro ramo del Parlamento l'esempio della legislazione sui fallimenti contenuta nel Codice Napoleonico. La parte di questo Codice, che è del 1807, relativa ai fallimenti, era di una severità feroce, severità alla quale contribuì lo stesso Napoleone, che, come è a tutti noto, partecipò attivamente alle discussioni dei codici. La severità si spiega, perchè il periodo in cui si legiferò era un periodo agitato, in cui si verificavano inconvenienti analoghi a quelli che si lamentano oggi. Viceversa, avvenuta la restaurazione economica, si cominciò a giudicare eccessive le disposizioni del Codice e, durante tutto il resto del secolo decimonono, si cercò di rendere meno severa la legge sui fallimenti, che era uscita severissima dalla fucina napoleonica.

Orbene, non bisogna dimenticare questi ammaestramenti, non per trarne motivo di scetticismo (tutti sanno che io non sono davvero uno scettico) ma unicamente per dedurne la necessità di procedere con prudenza, affinché, passato il momento speciale particolarmente critico e delicato, non si sia costretti a ritornare su ciò che si è deciso e riformare quello che si è fatto.

È per queste ragioni, specifiche in materia di fallimento, e generiche in materia di Codice di commercio, che io vado con grande prudenza nella riforma di questo ramo della legislazione, ed ho esitato alquanto prima di presentare questo disegno di legge, col quale però non potevo evidentemente proporre una riforma radicale dell'istituzione del fallimento, ma dovevo li-

mitarmi ad alcuni ritocehi su quei punti ai quali tutti riconoscevano che fosse assolutamente necessario portare qualche rimedio.

Credo con ciò di aver soddisfatto l'onorevole senatore Marghieri nelle sue domande e di avere anche interpretato il suo pensiero, poichè egli mi esorta ad andare avanti con molta lentezza e prudenza, ciò che io farò, nella riforma della legislazione commerciale.

Sono molto grato all'onorevole Presidente dell'Ufficio centrale senatore Scialoja e all'onorevole senatore Longhi, che ha fatto un discorso molto interessante e pieno di arguzia.

L'on. senatore Scialoja ha concluso con la sua adesione al disegno di legge e ha risposto molto bene, pure in mio nome, a coloro che desideravano qualche chiarimento.

Una preoccupazione di indole generale manifestata in quest'Aula e di cui si sono resi interpreti quasi tutti gli oratori, a cominciare dal senatore Valenzani, per continuare col senatore Marghieri e per finire col senatore Di Stefano e col Presidente dell'Ufficio centrale; è stata quella dei mezzi per l'applicazione della legge. Si è detto che la legge verrebbe ad essere frustrata nel suo scopo, se alle maggiori funzioni da essa assegnate ai magistrati non corrispondesse un aumento nel numero dei magistrati stessi. Orbene io posso assicurare, fino ad un certo punto, il Senato. Sta di fatto che, prima di presentare questo disegno di legge, ne ho presentato un altro, che ormai è diventato legge dello Stato, la legge 17 aprile 1930, n. 421, la quale, oltre ad alcune disposizioni sulla carriera dei magistrati, dispone un aumento nel personale giudiziario. Il mio collega delle finanze ha concesso questo aumento, in un momento certamente delicato della finanza pubblica ed io gliene sono molto grato perchè questo dimostra la comprensione, da parte del collega delle finanze, delle necessità più gravi dell'Amministrazione della giustizia.

L'articolo 11 di questa legge 17 aprile 1930, n. 421, stabilisce che il numero complessivo dei magistrati, esclusi gli uditori giudiziari, risultante dalle attuali piante organiche è aumentato di 178. È inoltre data facoltà al ministro della giustizia di provvedere mercè le relative nomine a coprire le vacanze verificatesi nei ruoli del personale della magistratura anche anteriormente al 15 agosto 1926. È in-

fine disposto, nell'articolo 12 della legge, che l'istituzione e trasformazione di uffici prevista dall'articolo 10 e gli aumenti di personale di cui all'articolo 11 avranno attuazione non prima del 1° luglio 1930. Posso annunziare al Senato che è già in corso un provvedimento che, in esecuzione di questa legge, aumenta le tabelle organiche dei vari tribunali secondo i bisogni che si sono manifestati. Gli aumenti avranno quindi attuazione col 1° luglio. Non voglio dire che con 178 magistrati, oltre quelli che potremo avere dalla apertura dei concorsi, possa risolversi completamente il problema; ma certamente questi nuovi elementi leniranno il disagio attuale e consentiranno, soprattutto nei grandi tribunali, dove maggiore è il bisogno, di provvedere in maniera adeguata.

Quanto ai cancellieri, è indubitato che anch'essi sono in numero insufficiente in seguito alle restrizioni dei concorsi. Ho ottenuto già qualche cosa dal mio collega delle finanze, ma non tutto quello che occorrerebbe, cioè l'apertura dei concorsi per coprire tutti i posti che si sono resi vacanti. Mi auguro però che le condizioni del bilancio consentano di completare il provvedimento.

Dopo queste dichiarazioni di ordine generale, potrò essere molto breve sui punti particolari ai quali si riferiscono le diverse osservazioni che sono state fatte.

L'on. Valenzani ha, sostanzialmente, caldeggiata una maggiore severità nella nomina dei curatori: ha mostrato gli inconvenienti a cui si va generalmente incontro con il sistema attuale. Egli quindi non può non approvare che questo sistema sia modificato. Soltanto l'on. Valenzani teme che al ministro si addossi un onere eccessivo ed una responsabilità troppo grave, con lo stabilire che la scelta per la nomina nei ruoli degli amministratori giudiziari sia fatta dal ministro stesso. Il senatore Caccianiga è andato ancora più in là, perchè ha formulato addirittura un emendamento all'articolo 1, con il quale la formazione dei ruoli verrebbe tolta al ministro e sarebbe data invece ai magistrati di appello, almeno a quanto pare dalla formulazione, non troppo chiara, dell'emendamento da lui proposto.

Onorevoli senatori, per ciò che riguarda la gravità dell'onere che si addossa al ministro, dichiaro di assumere tutte le responsabilità, come

ho sempre fatto dacchè ho l'onore di occupare questo posto. Ma credo che la formazione degli albi debba essere sottratta agli ambienti locali, nei quali si incontrano le maggiori difficoltà e le più forti opposizioni. Naturalmente la collaborazione dei capi delle corti e dei tribunali sarà preziosissima, e indispensabile, ma penso che sia anche opportuno sottrarre i nostri magistrati alle pressioni alle quali sarebbero esposti, se dovessero formare gli albi. Lasciamo tranquilli i magistrati, non li affaticiamo con troppe incombenze di ordine amministrativo. Riserviamo questo compito più duro e più ingrato al ministro. È naturale però che il ministro non potrà fare personalmente tutto, perchè una scelta di questo genere per provvedere ai ruoli di tutti i tribunali implicherà un lavoro ingente. Ma devo ricordare che nel disegno di legge, nell'ultimo capoverso dell'articolo 1°, è stabilito che con Regio decreto, su proposta dello stesso ministro della giustizia, saranno date le norme ulteriori concernenti gli amministratori giudiziari. Queste norme saranno molto importanti, perchè dovranno regolare la professione dell'amministratore giudiziario da vari lati. Vi sarà la parte disciplinare, che preciserà la disciplina alla quale dovrà essere sottoposto l'esercizio della professione, con penalità che arriveranno fino alla esclusione dall'albo: ed occorrerà, in conseguenza, stabilire organi appositi a cui dovrà essere deferito il giudizio nella materia disciplinare. Le stesse norme dovranno precisare il modo di svolgimento dei concorsi per titoli, in base ai quali devono avvenire le nomine ad amministratore giudiziario, come è stabilito nell'articolo 1 del progetto. Il ministro, a cui è formalmente affidato il compito di tali nomine, in pratica si varrà di persone competenti per l'esame e la valutazione dei titoli degli aspiranti.

È stato osservato che un punto fondamentale del disegno di legge è quello che concerne la nuova figura che assume il giudice delegato. Indubbiamente il giudice delegato, anche secondo il diritto attuale, è investito di estesi poteri; ma tali poteri sono molto meglio precisati nel progetto di legge che ho l'onore d'illustrare al Senato; e l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale ha molto bene delineato la nuova figura del giudice delegato al falli-

mento quale risulta dal disegno di legge. Ciò importa, certamente, che i giudici delegati siano scelti con cura e che riescano a specializzarsi. Io spero che dalla nostra pratica giudiziaria usciranno giudici ben preparati per queste funzioni così essenziali per il buon funzionamento dell'istituto fallimentare.

Non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale riguardo alla obiezione del senatore Valenzani alla disposizione del disegno di legge che esclude l'intervento del giudice delegato nella composizione del collegio, quando questo deve giudicare sui giudizi da lui autorizzati. Io credo che sia molto più prudente non farlo intervenire.

Il senatore Marghieri ha toccato due punti speciali del disegno di legge, quello dell'articolo 9 e quello dell'articolo 16. Coll'articolo 9 si stabilisce esplicitamente che la presunzione, di cui all'articolo 709, n. 4, del Codice di commercio, non ha luogo per le ipoteche contestuali. È una vecchia questione decisa variamente, che ora viene risolta con una interpretazione autentica della legge. Ora il fatto che si tratta di una interpretazione autentica, come bene ha osservato il senatore Antonio Scialoja, risolve il dubbio del senatore Marghieri. La norma interpretativa, come tale, ha effetto retroattivo. Si potrebbe poi aggiungere che si tratta di una norma che, in un certo senso, ha pure natura procedurale, e che perciò la sua applicazione immediata deriva anche da questo carattere.

Il secondo punto trattato dal senatore Marghieri è stato toccato anche da altri oratori, fra cui il senatore Scialoja ed anche il senatore Caccianiga: si tratta del problema del concordato fallimentare regolato nell'articolo 16. Io qui non ho che a riferirmi a quello che ho detto nell'altro ramo del Parlamento. Se l'articolo 839 del Codice di commercio fosse bene applicato, gli inconvenienti che si lamentano circa le concessioni dei benefici di legge non avrebbero ragione di essere. Ma una esatta applicazione della legge vigente, malgrado le esortazioni continue del ministro, non si ottiene. Allora bisogna cercare di provvedere legislativamente in quella maniera formale ed imperfetta che è inevitabile allorchè si devono stabilire con legge criteri fissi in un giudizio che di sua natura sarebbe di valutazione discrezionale.

Nell'altro ramo del Parlamento si sono manifestate due opposte tendenze. La Commissione proponeva di elevare il minimo per la concessione dei benefici al quaranta per cento. Ho tenuto fermo il limite del venticinque per cento, dichiarando che a me sembrava sufficiente, pure senza nascondermi le obiezioni che si possono fare ad una determinazione legislativa di percentuale in questa materia. Ma non posso lasciare senza risposta alcune cose che ho qui sentito dire. Il senatore Caccianiga, e anche un poco il senatore Marghieri, hanno detto che si può presentare il caso di un fallito meritevole di ogni riguardo, al quale si possano concedere i benefici di legge, per quanto sia piccola la percentuale che offra. Eh, andiamo piano! Quando un commerciante si riduce a queste condizioni che, fallito, non possa offrire ai suoi creditori se non una miserabile percentuale del 5 o del 10 per cento, si ha con questo la prova della distruzione del 95 o del 90 per cento dell'attivo, cioè la prova della leggerezza e della incapacità con cui egli ha esercitato il commercio, il che giustifica il rifiuto dei benefici di legge. Perciò a me sembra che non manchi la ragione che giustifichi la disposizione del progetto la quale limita la concessione dei benefici di legge, escludendola nei casi in cui ci sia tale evidente prova di leggerezza e di colpa da parte del fallito, per cui non si possa ritenerlo meritevole di un trattamento di favore.

Quanto agli emendamenti del senatore Caccianiga, devo dire subito che qualcuno può essere preso in considerazione nello studio di una ulteriore riforma della legge. Particolarmente meritevole di considerazione è la sua proposta di ridurre a un anno il così detto periodo sospetto, cioè il periodo a cui si può far risalire la data della cessazione dei pagamenti. Noi ci siamo fermati a due anni, perchè, anche qui, abbiamo voluto essere prudenti: il Codice attuale stabilisce quel periodo in tre anni; noi, volendo procedere per gradi, lo abbiamo ridotto a due anni. Quanto all'altra proposta di sostituire, nel primo comma dell'articolo 6, alle parole «non superiori a due anni», le parole «non inferiori a due anni», anche essa può essere presa in considerazione. La proposta si riferisce alla durata della interdizione dal commercio che deve essere

stabilita per il fallito, condannato per bancarotta.

Viceversa non posso prendere in considerazione l'altra proposta dell'on. Caccianiga, per cui, se ho ben compreso, si sostituirebbe la Corte d'appello al ministro.

CACCIANIGA. Io ho proposto di modificare un punto solo. Il resto rimarrebbe identico.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Invece di far gli albi per tribunale ella vorrebbe che si facesse un albo solo per ogni Corte d'appello. Questo mutamento darebbe luogo a gravi inconvenienti: la costituzione di un albo unico per tutto il distretto della Corte di appello darebbe ad ogni Tribunale la facoltà di scegliere i curatori tra le persone non residenti nel luogo dove si svolge il fallimento, con aumento di spese, con difficoltà pratiche di ogni sorta, tra le quali precipua quella di seguire l'amministrazione del fallimento. Ora, poichè vi è una disposizione del Codice di commercio, richiamata nell'articolo 1 del progetto, che dà facoltà al giudice di scegliere il curatore anche fuori dell'albo, quando ciò sia particolarmente necessario, a me sembra che non occorra stabilire come norma che il magistrato, per cercare un curatore, debba spaziare fra coloro che risiedono in una intera regione, quando tutto consiglia al contrario, che di regola, la scelta cada su persona che si trova sul luogo.

Nemmeno può essere accettata la proposta di escludere la presunzione di frode di cui all'articolo 709, n. 4, del Codice di commercio, soltanto nel caso di ipoteche costituite a favore di banche, istituti ecc. Queste distinzioni nella pratica riescono molto difficili: ci sono piccole banche che meritano minor fiducia di un privato che sia invece persona stimata e fornita di largo censo. Devo poi aggiungere come non sia esatto pensare che, esclusa la presunzione di frode dell'articolo 709, n. 4, del Codice di commercio, non vi siano più rimedi contro le frodi del fallito. Rimane invece la presunzione di frode di cui all'articolo 709, n. 1; tutti quei casi che l'onor. Caccianiga indicava, casi di evidente frode e collusione, ricadono sotto la disposizione dell'articolo 709, n. 1; il caso poi di ipoteca costituita nel periodo di dieci giorni anteriori alla dichiarazione

di fallimento, cade direttamente sotto la sanzione dell'articolo 709, ultimo capoverso.

Non posso nemmeno accogliere la proposta di aprire la valvola dei rinvii, perchè l'esperienza dimostra che, anche con le disposizioni più restrittive, i rinvii si concedono sempre. Se dalla legge si tolgono le disposizioni restrittive o se nella legge stessa si cominciano a stabilire eccezioni, sarà facile prevedere che la concessione dei rinvii diventerà regola generale. Se il Tribunale non si trovasse in condizioni di costituirsi per mancanza di qualche giudice, come ha detto l'onorevole Caccianiga, non si tratterebbe più di rinviare la causa, ma di rinviare l'udienza; ed è quindi naturale che in questi casi eccezionali il rinvio deve essere ammesso. Nessuna disposizione occorre per prevedere questi casi.

È stata fatta anche la proposta di stabilire che, nel concordato preventivo, il commerciante debba offrire garanzie reali che siano estranee al suo patrimonio. A me sembra che ciò sarebbe eccessivo, perchè, se nel patrimonio vi sono elementi patrimoniali liberi da vincoli e tali da apparire pienamente adeguati per garantire i creditori, non vedo come si potrebbe escludere una tale garanzia. Il senatore Caccianiga ha però osservato che potrebbero sopravvenire fatti, i quali svalutino poi la consistenza del patrimonio che era stata anteriormente bene apprezzata.

Non escludo che questa ipotesi sia possibile. Ma, salvo casi eccezionalissimi, se le garanzie sfumano, ciò vuol dire che non erano serie. Nelle garanzie si lascia sempre un margine per possibili svalutazioni e non possono costituire una seria garanzia elementi patrimoniali nella valutazione dei quali non si tenga conto di tali fluttuazioni di valore. Basterà quindi applicare con serietà le disposizioni contenute nel progetto perchè la nuova legge consegua i suoi effetti.

Il senatore Longhi si è fermato sulla necessità non soltanto di reprimere, ma anche di prevenire i fallimenti. Ora questa necessità è oltremodo presente allo spirito del Governo, il quale, al contrario di quello che si faceva una volta, considera come uno dei caposaldi della sua dottrina politica « prevenire per non reprimere ».

La prevenzione del fallimento è però uno dei

più difficili compiti che un legislatore ed un governo si possano assumere. Tuttavia non nego che qualche cosa sia possibile in questo campo. Si potrebbe, per esempio, provvedere in qualche modo con quella riforma delle società commerciali a cui l'onorevole Marghieri alludeva molto opportunamente. E, infatti, proprio nelle gestioni delle società commerciali si annidano i germi dei maggiori guai. Indubbiamente qualche risultato si potrebbe ottenere con una legislazione sulle società, la quale riuscisse a prevenire le costituzioni di società senza capitali o con capitali inadeguati o fittizi, che potesse ottenere una efficace vigilanza sull'andamento delle operazioni sociali, che infrenasse l'abuso delle società a catena, e via dicendo.

Posso dire all'on. Marghieri che studio questo problema con ogni attenzione e che sto raccogliendo gli elementi necessari per decidere se sia possibile formulare un disegno di legge in questa materia. Ma non posso ancora prendere impegni positivi, perchè siamo in un periodo di transizione e di assestamento, e potrebbe essere non prudente fare oggi leggi che potrebbero tuttavia non corrispondere alle mutate condizioni dell'economia italiana: d'altro canto anche qui l'esperienza mi ha convinto che, in materia di società, è questione più di uomini e di costumi, che di leggi. Ad ogni modo, lo studio a cui attendo non richiederà molto tempo e potrò, alla riapertura dei lavori parlamentari, far conoscere se riterrò opportuno in questo momento di presentare un disegno di legge anche su questa materia.

Onorevoli senatori, questo disegno di legge è di sua natura un disegno di legge sperimentale, perchè la nuova legge è destinata ad avere la vita che avrà il Codice di commercio vigente, e cesserà di avere efficacia quando il nuovo Codice di commercio potrà essere promulgato. Infatti nel disegno di legge è contenuta una disposizione speciale nell'articolo 26 che richiama e conferma la delegazione data al Governo dalla legge 24 giugno 1925 per la riforma dei Codici e spiega che tale delegazione rimane ferma anche per le norme relative al fallimento. Ciò vuol dire che il Governo, alla promulgazione del nuovo Codice di commercio, dopo l'esperimento della legge fallimentare, si riserva di

proporre quelle modificazioni che l'esperienza dimostrerà opportuno introdurre nel nostro sistema legislativo del fallimento. Auguriamoci che l'esperienza sia favorevole, e speriamo che la nuova legge contribuisca efficacemente al riassetto economico italiano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO.

Art. 1.

Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti ai termini dell'articolo 716 del Codice di commercio. Può tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, che più tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

Eguale con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.

La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa è fatta con decreto del ministro della giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che siano di specchiata moralità e dimostrino particolare idoneità all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale nel computo dell'anzianità come esercizio professionale.

Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 2.

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

(Approvato).

Art. 3.

La nomina del curatore disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha carattere definitivo; ma il tribunale può sempre revocarla, ai termini dell'articolo 720 del Codice di commercio, surrogando al curatore nominato altra persona. Il provvedimento è preso con sentenza, sentiti in Camera di consiglio il pubblico ministero, il curatore e, ove la revoca avvenga su domanda di creditori, anche la parte richiedente.

Non può essere nominato curatore chi abbia prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'azienda del fallito, o in qualsiasi modo si sia ingerito nella medesima durante due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi, nominato curatore di fallimento, non accetti la nomina senza giustificato motivo.

(Approvato).

Art. 4.

Il giudice delegato ha la direzione dell'amministrazione del fallimento. Il curatore deve seguire le sue istruzioni e non può stare in giudizio come attore o come convenuto senza la sua autorizzazione scritta. Il giudice delegato non interviene a comporre il collegio nei giudizi, a cui si riferisce l'autorizzazione, ma partecipa tuttavia al collegio nei giudizi di cui all'articolo 12.

Il curatore non può in alcun caso, nei giudizi in cui interviene in tale qualità, assumere anche la veste di avvocato o di procuratore.

Il curatore deve tenere un libro-giornale, in cui annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Il libro deve essere vidimato senza spesa dal giudice delegato prima di esser posto in uso e alla fine di ogni mese.

Alla succinta relazione richiesta dall'articolo 756 del Codice di commercio, il curatore deve far seguire, nei venti giorni successivi, una seconda relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sul tempo a cui risale il dissesto, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare, anche ai fini della istruttoria penale.

Il deposito delle somme di cui all'articolo 753 del Codice di commercio è eseguito presso l'Ufficio postale ovvero presso un Istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da lui stabilite.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore.

(Approvato).

Art. 5.

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, sono liquidati dal tribunale su relazione del giudice delegato, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della importanza del fallimento e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni, secondo criteri uniformi, che saranno stabiliti con decreto del ministro della giustizia.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che sia stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo.

Dal compenso attribuito al curatore, nella parte che ecceda le lire duemila, si detrae una aliquota non superiore ad un quinto, allo scopo di costituire un fondo speciale destinato ad attribuire compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni, e premi di rendimento ai magistrati e funzionari di can-

celleria addetti al servizio dei fallimenti, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 6.

La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'articolo 723 del Codice di commercio, spetta al giudice delegato. Questi può formarla provvisoriamente a sua scelta, se ne ritenga opportuna la nomina prima dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti.

Dopo tale adunanza il giudice delegato deve procedere alla nomina definitiva della delegazione, scegliendone i componenti, quando sia possibile, su di una lista di numero doppio votata a maggioranza dai creditori verificati ed ammessi.

Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e può surrogare i membri scegliendo i nuovi delegati, in quanto possibile, nella lista votata dai creditori.

(Approvato).

Art. 7.

All'apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella circoscrizione del tribunale.

Il curatore deve chiedere al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tale operazione egli procede, presenti o citati, il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata.

Il giudice delegato può sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario, può assistervi, quando lo creda, o anche procedervi direttamente.

(Approvato).

Art. 8.

In nessun caso il giudice delegato può autorizzare la continuazione temporanea del commercio del fallito. Solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno grave e

irreparabile ai creditori, tale autorizzazione può essere concessa dal tribunale con provvedimento preso in Camera di consiglio e non soggetto a reclamo.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, i creditori, esclusi i privilegiati, deliberano se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, osservato il disposto dell'articolo 794 del Codice di commercio.

Ove sia deliberata la continuazione dell'esercizio, i creditori sono convocati almeno ogni quattro mesi per sentire il rendiconto del curatore e per decidere se debba continuare o meno l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 9.

Il termine, a cui si può far risalire la cessazione dei pagamenti, secondo la disposizione dell'articolo 704 del codice di commercio, è ridotto a due anni.

La presunzione di frode per i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del debitore, di cui al n. 4 dell'articolo 709 del codice di commercio, non ha luogo quando la garanzia è costituita contestualmente al credito. Ha, invece, sempre luogo quando la garanzia non è costituita contestualmente al credito, anche se si tratti di ipoteca giudiziale.

(Approvato).

Art. 10.

All'articolo 909 del Codice di commercio è aggiunto il seguente comma:

« Qualora, per impedimento del giudice delegato, la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza seguente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre otto giorni, ovvero ad una delle udienze successive, non oltre la terza ».

(Approvato).

Art. 11.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, dopo esaminate le

contestazioni, il giudice delegato ammette o esclude dal passivo i crediti contestati. Il giudice può, anche in mancanza di contestazioni, non ammettere al passivo i crediti che non ravvisi giustificati.

Di tutto si fa menzione nello stesso processo verbale. È però in facoltà del giudice di rinviare la decisione a non più di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, nel qual caso, entro il detto termine, egli deve annotare in calce al processo verbale, con sottoscrizione propria e del cancelliere, l'ammissione o l'esclusione del credito.

Se vi siano crediti, dei quali il giudice abbia negata l'ammissione al passivo ovvero se il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione, egli deve, prima di chiudere il verbale, fissare l'udienza del tribunale per la discussione sulle richieste, di cui all'articolo seguente.

L'udienza deve essere fissata entro un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla chiusura del processo verbale. Questi termini sono però prolungati di quindici giorni nel caso che il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione dopo la chiusura del processo verbale.

(Approvato).

Art. 12.

Il curatore invia immediatamente a coloro, i crediti dei quali non furono ammessi al passivo, avviso raccomandato, con l'indicazione dell'udienza fissata dal giudice.

Essi hanno facoltà di chiedere che il tribunale decida sulla domanda di ammissione al passivo del proprio credito. L'istanza deve essere notificata al curatore almeno cinque giorni prima della detta udienza e depositata in cancelleria, con i documenti che il richiedente intende esibire, almeno due giorni prima dell'udienza.

Se a tale udienza il richiedente non compare, la istanza si reputa abbandonata.

Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza, quando anche rispetto a uno o più crediti la sentenza sia interlocutoria.

Nel caso di decisione interlocutoria il tri-

bunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.

L'appello contro tale sentenza deve proporsi entro giorni quindici dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale, con citazione a comparire davanti alla Corte di appello in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

La Corte di appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi appelli e pronunzia su tutti i gravami con una sola sentenza.

Non sono ammessi altri rinvii nè comparizioni tardive.

(Approvato).

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti o entro trenta giorni nel caso previsto dall'articolo 11, secondo comma, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi dal giudice delegato promuovendo a proprie spese davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento separato giudizio in contraddittorio dei titolari dei crediti impugnati.

La citazione deve essere notificata anche al curatore che ha facoltà di intervenire nel giudizio.

Il tribunale può con ordinanza non soggetta a reclamo adottare i provvedimenti temporanei di cui all'articolo 814 del Codice di commercio.

Trascorso il termine suindicato, non sono ammesse contestazioni se non a' sensi dell'articolo 770 del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 14.

Avvenuta la chiusura del processo verbale di verifica, non sono ammesse nuove dichiarazioni di credito, salva l'applicazione dell'articolo 770 del Codice di commercio, e salva la verifica supplementare dei crediti per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'articolo 759 del Codice di commercio. La verifica supplementare è fatta secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 15.

L'autorizzazione all'alienazione in massa dei beni mobili, preveduta nell'art. 799 del Codice di commercio, e l'autorizzazione alla vendita degli immobili richiesta dall'art. 800 dello stesso Codice, sono date con provvedimento del giudice delegato.

Il giudice delegato può altresì autorizzare la vendita degli immobili a partito privato, a sensi dell'art. 800, terzo comma, con dispensa dal primo incanto.

(Approvato).

Art. 16.

Dopo chiuso il verbale di verificaione dei crediti, il fallito può, in qualunque momento, proporre ai creditori un concordato, presentando domanda per iscritto al giudice delegato con la indicazione della percentuale, del tempo del pagamento e con la descrizione delle garanzie offerte. Il giudice delegato ordina la convocazione dei creditori.

Sono esclusi dal diritto di voto sul concordato il coniuge del debitore e i suoi parenti e affini sino al quarto grado. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

In nessun caso possono essere concessi i benefici di legge previsti nell'art. 839 del Codice di commercio, se nel concordato non sia stabilito il pagamento di una percentuale dei crediti superiore a quella che presumibilmente si conseguirebbe in via di ripartizione mediante la liquidazione fallimentare e in ogni caso non inferiore, per i crediti non privilegiati nè garantiti da ipoteca o da pegno, al venticinque per cento del capitale, pagabile entro sei mesi dalla sentenza di omologazione del concordato, a meno che non sia garantito nel concordato il pagamento degli interessi legali da corrispondersi oltre i sei mesi.

Nel giudizio di omologazione interviene sempre il pubblico ministero, che ha facoltà di fare opposizione e di appellare contro la

decisione che omologa il concordato, nella parte che concede i benefici di cui all'art. 839 del Codice di commercio.

Se il concordato è respinto o non omologato, una nuova proposta di concordato non può aver corso, se non quando il giudice delegato la ritenga meritevole di considerazione.

Sono abrogati gli articoli 830, comma secondo, e 831, comma primo, del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 17.

Accertata l'approvazione del concordato, il giudice delegato fissa l'udienza davanti il tribunale per l'omologazione, non prima di dieci e non oltre venti giorni.

A tale udienza debbono essere portate le opposizioni di cui all'art. 836, comma secondo, del Codice di commercio, e quelle di qualsiasi interessato, che non abbia aderito al concordato.

Non sono ammessi rinvii della causa nè comparizioni tardive.

Il tribunale decide con una sola sentenza, esaminando anche il merito delle proposte, compresa la serietà delle garanzie reali o personali che sono state promesse.

Alle spese per l'omologazione del concordato si provvede con le somme liquide che esistono nel fallimento, delle quali il giudice ordina il prelevamento. Se non vi siano somme liquide, il giudice dispone che si proceda al giudizio con prenotazione a debito. Il rimborso all'erario di tali spese costituisce parte integrante degli obblighi del concordato.

Contro la sentenza del tribunale, che accoglie o respinge la omologazione, possono appellare rispettivamente gli opposenti e il fallito, nel termine e con le modalità stabiliti negli ultimi tre commi dell'articolo 12 della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato e della sentenza di omologazione, o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi del concordato, il

tribunale, su ricorso di uno o più creditori o del cessato curatore o anche d'ufficio, ordina la comparizione del fallito, e dei fidejussori, se ve ne sono, e, con decisione emessa in Camera di consiglio e non soggetta a gravame, pronunzia la risoluzione del concordato.

Con la sentenza che annulla il concordato, ai termini dell'articolo 842 del Codice di commercio, o che lo risolve ai termini della precedente disposizione, il tribunale provvede secondo le norme del primo capoverso dell'articolo 815 dello stesso Codice.

(Approvato).

Art. 19.

Per i delitti preveduti negli articoli 860, 862, ultima parte, e 863, capoverso, del Codice di commercio, si spedisce sempre mandato di cattura.

Per ogni altro delitto preveduto nel titolo VIII del libro III del Codice di commercio e per quelli commessi dal curatore, anche se non previsti nel titolo VIII citato, si può spedire mandato di cattura.

Il giudice delegato può sempre chiamare davanti a sè il fallito e, qualora questi non ottemperi all'invito, farlo accompagnare dalla forza pubblica.

Il curatore può costituirsi parte civile anche nel procedimento penale per i reati commessi dal fallito, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, a' termini dell'articolo 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

La durata dell'inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante prevista nell'ultimo comma dell'articolo 861 del Codice di commercio deve essere determinata nella sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, nel caso di reato di bancarotta semplice, e per un periodo da cinque a dieci anni, nel caso di bancarotta fraudolenta.

Tale inabilitazione importa, oltre al divieto di compiere professionalmente atti di commercio e di essere socio a responsabilità illimitata di società commerciale, il divieto di esercitare l'ufficio di istitore nonchè l'ufficio di am-

ministratore, liquidatore o sindaco di società commerciale.

Il condannato che trasgredisca a questi divieti è soggetto alla pena dell'articolo 234, n. 1, del Codice penale.

(Approvato).

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SUI PICCOLI FALLIMENTI.

Art. 21.

I commissari giudiziali per la procedura di concordato preventivo sono scelti negli albi degli amministratori giudiziari ai termini dell'articolo 1 della presente legge.

Ai medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e del secondo e terzo comma dell'articolo 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

All'articolo 12 della legge 24 maggio 1903, n. 197, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora per impedimento del giudice delegato la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno e all'udienza seguente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre otto giorni ovvero ad una delle udienze successive non oltre la terza ».

(Approvato).

Art. 23.

Non può essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che nei cinque anni antecedenti abbia ottenuto un concordato preventivo o sia stato dichiarato fallito.

Per le società commerciali si richiede inoltre che siano legalmente costituite dall'origine o da almeno due anni.

Non può inoltre essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che non offra serie garanzie reali o personali di poter pagare non oltre sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato il minimo del quaranta per cento stabilito dal-

l'articolo 3, n. 3, legge 24 maggio 1903, n. 197, a meno che non siano offerte uguali garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre sei mesi.

(Approvato).

Art. 24.

Se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli articoli 14 e 16 della legge 24 maggio 1903, n. 197, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che dichiara il fallimento.

All'udienza, di cui all'articolo 17 della predetta legge, la causa di omologazione è assegnata a sentenza. Non sono ammessi rinvii nè comparizioni tardive.

Contro la sentenza che omologa il concordato possono proporre appello soltanto i creditori oppositori intervenuti nel primo giudizio, osservati i termini stabiliti nell'articolo 23 della legge citata.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata gli appelli e decide con una sola sentenza. Non sono ammessi altri rinvii nè tardive comparizioni.

Dalla data dell'omologazione del concordato da parte del tribunale, anche quando contro la sentenza di omologazione sia proposto gravame, decorrono i termini fissati nel concordato per l'esecuzione degli obblighi assunti. Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se il giudizio sia tuttora pendente, le somme dovute debbono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

Si applica al concordato preventivo la prima parte dell'articolo 18 della presente legge. Con la sentenza che risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

È abrogato l'articolo 34 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

(Approvato).

Art. 25.

Il limite del passivo per la procedura dei piccoli fallimenti, stabilito negli articoli 36 e 40, primo capoverso, della legge 24 maggio 1903, n. 197, è elevato a lire ventimila.

(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al fallimento.

(Approvato).

Art. 27.

Fino a che non saranno nominati gli amministratori giudiziari indicati nell'articolo 1 della presente legge, rimarranno fermi i ruoli di curatori di fallimento formati secondo le disposizioni del Codice di commercio.

Nella prima formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari la durata dell'esercizio professionale richiesta dall'articolo 1 della presente legge è ridotta alla metà per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

(Approvato).

Art. 28.

Per le dichiarazioni di fallimento anteriori alla entrata in vigore della presente legge restano ferme le nomine già avvenute delle delegazioni di sorveglianza e dei curatori definitivi e restano ferme altresì le adunanze fissate, a termini dell'articolo 691, n. 4, del Codice di commercio, per provvedere, in conformità del medesimo, alle predette nomine.

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano ai fallimenti in corso, quando nel giorno di attuazione della nuova legge sia stato già chiuso il processo verbale di verifica dei crediti.

Si applicano le disposizioni anteriori circa la data di cessazione dei pagamenti, quando sia stata pronunciata sentenza che l'abbia fatta risalire a più di due anni.

(Approvato)

Art. 29.

L'omologazione dei concordati fallimentari o preventivi già approvati dai creditori è regolata dalle norme vigenti prima della attuazione della nuova legge. Ai detti concordati, anche se omologati prima della attuazione della nuova legge, è applicabile l'articolo 18 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Bongiovanni a presentare una relazione.

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato (549).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bongiovanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930 (508):

Senatori votanti	178
Favorevoli	169
Contrari	9

Il Senato approva.

Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito (524):

Senatori votanti	178
Favorevoli	167
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia (484):

Senatori votanti	178
Favorevoli	166
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, concernente proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati (526):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro (527):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero (534):

Senatori votanti	178
Favorevoli	166
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 490, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 (538):

Senatori votanti	178
Favorevoli	170
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna (539):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria (528):

Senatori votanti	178
Favorevoli	167
Contrari	11

Il Senato approva.

Annuncio di una interrogazione.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura della seguente interrogazione:

Ai ministri dell'interno e della giustizia per sapere se giovi al prestigio della Magistratura e dell'Arma dei Reali Carabinieri la intensa campagna che da molti giorni infesta i giornali d'Italia per la revisione o per la grazia dei condannati nel processo Cuocolo, e se non credano invece preferibile che l'istruttoria della domanda di grazia presentata si compia nel sereno ambiente del Palazzo di giustizia, risparmiando preventivi giudizi e commenti spesso non esatti che vengono dati da irresponsabili.

Visocchi.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 15,30, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini (445);

Nuovo stanziamento di fondi per il prolungamento nell'Italia meridionale della rete telefonica in cavi sotterranei (542);

Convalidazione dei Regi decreti 1° maggio 1930, nn. 597 e 621, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1929-30 (551);

Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19^a prelevazione dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1929-30 (552);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 522, che abolisce, per gli impiegati privati di Fiume, il limite di retribuzione annua agli effetti dell'assicurazione obbligatoria di malattia (530);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, concernente gli onorari dei notari per gli atti di fusione di società (535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, che stabilisce nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto (516).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti (525).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (541).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti.